

# dossier

XIX Legislatura

25 giugno 2025

**Disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile**

**D.L. 65/2025 – A.C. 2482**



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio

Tel. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [X@SR\\_Studi](#)

Dossier n. 478/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 066760-3855 [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it) - [X@CD\\_ambiente](#)

Progetti di legge n. 446/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25065b

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024*) .....5
- Articolo 2 (*Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali*).....7
- Articolo 3 (*Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione*).....14
- Articolo 4, comma 1 (*Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*).....16
- Articolo 4, commi 1-bis e 1-ter (*Esenzioni IMU nei territori di Emilia-Romagna e Toscana interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024*).....17
- Articolo 5 (*Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata*) .....19
- Articolo 6 (*Modifiche all'articolo 20-septies del D.L. 61/2023 e ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione privata*) .....22
- Articolo 7 (*Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica*) .....31
- Articolo 8 (*Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica*).....38
- Articolo 9, commi 1 e 1-bis (*Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro in*

<i>agricoltura)</i> .....	42
▪ <i>Articolo 9, commi 2 e 3 (Riduzione transitoria dei contributi previdenziali nel settore agricolo)</i> .....	51
▪ <i>Articolo 10 (Modifiche all'articolo 20-decies del D.L. 61/2023, in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche)</i> .....	54
▪ <i>Articolo 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi)</i> .....	59
▪ <i>Articolo 11 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, per l'area dei Campi Flegrei)</i> .....	61
▪ <i>Articolo 12 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)</i> .....	69
▪ <i>Articolo 13 (Contributi per l'autonoma sistemazione)</i> .....	71
▪ <i>Articolo 13-bis (Proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile)</i> .....	72
▪ <i>Articolo 13-ter (Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei)</i> .....	73
▪ <i>Articolo 14 (Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)</i> .....	74
▪ <i>Articolo 15 (Rendicontazione e revoca finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)</i> .....	78
▪ <i>Articolo 15-bis (Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009)</i> .....	79
▪ <i>Articolo 15-ter (Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)</i> .....	80
▪ <i>Articolo 16 (Entrata in vigore)</i> .....	84

## **Schede di lettura**



## Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)*

L'**articolo 1** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-bis del DL 61, relative al perimetro temporale e territoriale dell'azione commissariale.

**Il comma 1**, alla lettera *a*) prevede l'inserimento di un comma 1-bis finalizzato a ricomprendere nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario, a decorrere dal 15 maggio 2025, anche le attività da svolgere nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale con le delibere adottate dal Consiglio dei Ministri in data 21 settembre e del 29 ottobre 2024, tuttora vigente.

Si segnala che trattandosi di eventi che hanno interessato aree in gran parte sovrapponibili con quelle già colpite nel maggio 2023, con la disposizione si prevede che le misure disciplinate dagli articoli da 20-ter a 20-duodecies del Decreto-legge n. 61 si applichino anche in relazione a detti eventi.

La norma, infine, precisa che tale previsione non riguarda le attività e gli interventi di protezione civile di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che restano disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo.

La puntuale indicazione della decorrenza della misura di rideterminazione del perimetro operativo dell'azione commissariale è necessaria per assicurare la corretta integrazione con le attività urgenti di protezione civile avviate e in corso, la cui autonomia resta impregiudicata.

Le **lettere b)**, **numeri 1), 2) e 3)**, e **c)** del comma 1 provvedono a completare e razionalizzare il processo evolutivo già precedentemente avviato allo scopo di definire l'effettivo ambito di applicazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica contenute negli articoli da 20-ter a 20-duodecies del DL 61, chiarendo che esse sono applicabili negli areali individuati nelle deliberazioni dello stato di emergenza adottate dal Consiglio dei Ministri in conseguenza degli eventi calamitosi considerati e

sono collegate, sulla base dell'imprescindibile nesso causale, agli eventi di riferimento, integrati come previsto con l'aggiunta del comma 1-bis di cui sopra.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli *20-sexies* e *20-septies* nei territori integrati nel perimetro operativo dell'azione commissariale in forza del nuovo comma *1-bis* dell'articolo *20-bis*, si provveda nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede che per quanto concerne, l'estensione ai citati nuovi territori integrati in forza del richiamato comma *1-bis* dell'articolo *20-bis*, delle misure di ricostruzione pubblica e gestione dei materiali e detriti di cui agli articoli *20-octies*, *20-novies* e *20-decies*, si faccia fronte mediante l'impiego di una quota di **100 milioni di euro**, per **l'anno 2027**, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da destinarsi con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge.

## Articolo 2

*(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)*

L'**articolo 2** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61, in materia di organizzazione e strumenti per l'esercizio delle funzioni commissariali, di funzionamento della relativa struttura di supporto, della governance complessiva delle attività e delle varie forme di assistenza tecnica che possono essere assicurate mediante apposite convenzioni.

**Il comma 1, alla lettera a)** prevede l'aggiunta di un comma ulteriore con il quale si provvede alla proroga di ulteriori 5 mesi, fino al 31 maggio 2026, delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto, prevedendo che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già rese disponibili allo scopo dall'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 e dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Agli oneri derivanti dalla proroga, fino al citato termine, delle funzioni commissariali si farà fronte nei limiti delle risorse già rese disponibili allo scopo dai richiamati provvedimenti normativi, senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie. Per il dettaglio relativo agli oneri derivanti sia dalla proroga della struttura, sia dalla proroga delle altre attività gestionali poste sotto il coordinamento del Commissario straordinario si rinvia alla relazione tecnica.

**Il comma 1, alla lettera b)** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter.

In tali disposizioni sono definite le modalità per aggiornare ed allineare la struttura di supporto del Commissario straordinario al nuovo contesto operativo conseguente all'avvicendamento tra il precedente Commissario e il nuovo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025.

La disposizione stabilisce che la riorganizzazione della struttura avvenga a valere ed entro i limiti delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2-ter interviene sul piano organizzativo, prevedendo la possibilità di individuare un vicecommissario con compiti

esecutivi ed in ragione delle nuove funzioni che saranno attribuite ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualità di sub-commissari, con le modifiche apportate al successivo comma 9 il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Il comma 1 alla lettera c)** del comma 1:

al numero 1), prevede una riduzione del contingente massimo di unità di personale assegnato alla struttura di supporto dalle attuali 60 a 50, in coerenza con la riduzione delle strutture di livello dirigenziale prevista dalle modifiche apportate ai sensi della successiva lettera d);

al numero 2), contiene alcune misure di coordinamento interno del testo e la soppressione di una specifica relativa al regime di impiego del personale militare non più necessaria in conseguenza delle integrazioni derivanti dall'inserimento dei commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* di cui alla già richiamata successiva lettera d).

**Il comma 1 alla lettera d)** prevede l'inserimento di quattro commi aggiuntivi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqües*.

Il primo comma aggiuntivo 4-*bis* contiene le disposizioni necessarie per consentire la riorganizzazione della struttura di supporto mediante l'impiego di personale civile, prevedendo gli opportuni istituti sia ordinari, sia speciali, come originariamente stabilito per il solo personale militare reso disponibile dall'Amministrazione della Difesa.

In particolare, al fine di ottimizzare le attività e contenere i costi operativi, alla lettera a) del comma 4-*bis* si prevede che le unità di personale dirigenziale e non dirigenziale impiegate nella struttura di supporto possano prestarvi servizio fino a un massimo di 22 unità, di cui 2 dirigenti di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale, mediante il ricorso a comandi, distacchi o altri istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, prevedendo, in particolare, che alle figure dirigenziali sia riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura massima consentita, e che al personale non dirigenziale, sia riconosciuto il trattamento accessorio previsto per il personale della medesima Presidenza, oltre alla corresponsione di compensi per la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003.

La disposizione, in analogia a quanto previsto per la costituzione di altre strutture a supporto di commissari straordinari istituiti con norme di legge nell'ambito della Presidenza del Consiglio, contiene, inoltre, alcune misure specifiche volte a consentire la rapida individuazione e costituzione della

struttura medesima, anche in ragione della limitata prospettiva temporale disponibile. A tale scopo si prevede, in particolare, che gli incarichi dirigenziali di cui alla lettera *a*) possano essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni richieste.

Per le rimanenti 28 unità, di cui 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale, la disposizione contenuta nella lettera *b*) del medesimo comma 4-*bis* prevede che esse possano essere impiegate nella struttura di supporto permanendo nell'amministrazione di appartenenza, mediante il conferimento di incarichi straordinari, da svolgersi oltre l'orario di servizio, alla cui disciplina si provvede nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nel quadro di apposite convenzioni definite con le amministrazioni interessate, nelle quali disciplinare anche le modalità di corresponsione dei compensi previsti, individuati sulla base di parametri economici coerenti con quelli previsti.

Si prevede, inoltre, che nell'ambito di tale contingente possa far parte personale militare, secondo le modalità di cui al comma 4.

Gli oneri necessari per il funzionamento della struttura così riorganizzata fino al 31 maggio 2026, in coerenza con la proroga contenuta nell'articolo 20-*bis*, trovano copertura entro il limite delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie. Il comma aggiuntivo 4-*ter* prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite in qualità di sub-commissari in conseguenza delle modifiche apportate al successivo comma 9, i Presidenti delle tre regioni individuino le strutture regionali esistenti chiamate ad assicurare il necessario supporto nei diversi ambiti di attività, rinviando la relativa disciplina a convenzioni da stipularsi con il Commissario straordinario, ai sensi e nei limiti delle risorse di cui al comma 8, che disciplina, appunto, il ricorso a convenzioni operative per l'esercizio di tutte le funzioni commissariali, individuando i possibili soggetti convenzionabili allo scopo. Anche questa disposizione, operando espressamente entro il limite delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente, trova copertura negli stanziamenti già in essere.

**Il comma aggiuntivo 4-*quater* (introdotto dal Senato)** prevede che allo scopo di favorire l'immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-*bis*, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di 50 unità di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (vale a dire spesa nel limite massimo di 5 milioni di

euro per l'anno 2022), resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del richiamato comma 4-bis), avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, la possibilità di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che riguarda il trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: in particolare, questo comma stabilisce che le amministrazioni possono trattenere in servizio, oltre i limiti ordinamentali, i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione, ma solo nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili.

**Il comma aggiuntivo 4-quinquies (introdotto dal Senato)** prevede che nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che contiene la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali a norma del Testo unico pubblico impiego, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali. A tal fine il Commissario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti. Conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante "disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni".

**Il comma 1 alla lettera e)** prevede, al numero 1), l'aggiunta, al termine del comma 5, della facoltà di avvalersi, mediante convenzione non onerosa, della qualificata collaborazione dell'Unità Tecnica-Amministrativa, istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3920 del 28 gennaio 2011, in analogia a quanto disposto in relazione ad altre strutture commissariali incardinate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre al comma 5, il numero 2) dispone l'inserimento della previsione della facoltà di conferire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ulteriori cinque incarichi da esperto, a supporto delle nuove attività e ambiti d'azione previsti dal novellato articolo 20-*bis*, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, di importo comunque non superiore a 50.000 euro pro-capite annui. Gli oneri relativi, nella misura indicata, sono ricompresi entro il limite dello stanziamento annuo già autorizzato per assicurare l'operatività della struttura di supporto al Commissario straordinario.

**Il comma 1 alla lettera f)** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-*bis*, finalizzato a consentire al Commissario straordinario di coinvolgere, in presenza di specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, ulteriori e qualificati esperti, ai quali chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento (**precisazione introdotta dal Senato**) dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.

**Il comma 1 alla lettera g)** contiene una serie di modifiche e integrazioni urgenti alle funzioni commissariali individuate dal comma 7, finalizzate ad aggiornare ed allineare compiti e obiettivi dell'azione del Commissario straordinario rispetto all'evoluzione del processo di ricostruzione pubblica e privata e al nuovo ambito operativo di cui all'articolo 20-*bis*, oltre che ad affrontare e superare, con la necessaria tempestività, alcune criticità rilevate, a partire dall'esigenza di assicurare una migliore integrazione delle attività di ricostruzione con le amministrazioni territoriali e i rispettivi assetti di competenze ordinarie.

**Il comma 1 alla lettera h)** contiene modifiche al comma 8, concernente gli strumenti operativi posti a disposizione del Commissario straordinario per il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui assegnate.

**Il comma 1 alla lettera i)** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi *8-bis* e *8-ter*. Il comma aggiuntivo *8-bis* prevede espressamente che al fine di consentire il tempestivo allineamento delle attività oggetto di convenzione di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 20-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, il Commissario possa provvedere all'adozione di appositi atti aggiuntivi alle citate convenzioni, a ciò specificamente finalizzati. Il comma aggiuntivo *8-ter*, inoltre, allo scopo di assicurare al Commissario straordinario la possibilità di giovare delle competenze e delle esperienze specifiche maturate nelle attività di ricostruzione pubblica e privata in altri e distinti contesti calamitosi nazionali, prevede che anche con tali strutture commissariali possano essere definite, mediante convenzioni adottate ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, le opportune intese e sinergie operative.

**Il comma 1 alla lettera l)** provvede all'aggiornamento e rimodulazione delle funzioni attribuite ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella qualità di sub-commissari disciplinate nel comma 9, stabilendo, in particolare, che essi assicurino la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 20-*quater* e provvedano, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata ed al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica.

**Il comma 1 alla lettera m)** apporta alcune modifiche al comma 11, che disciplina le attività da porre in essere alla conclusione della gestione commissariale della ricostruzione, aggiornandole e allineandole ai nuovi ambiti d'azione e alle nuove prospettive temporali, coordinando le attività previste, in particolare, alle nuove disposizioni in materia contabile che sono contenute nelle modifiche che il provvedimento apporta al successivo articolo 20-*quinquies*.

**Il comma 1-bis (introdotto dal Senato)** prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025.

**Il comma 2** prevede che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a **7.525.000 euro** per l'anno **2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 3

*(Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)*

L'**articolo 3** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo una riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale già in essere, volta ad ampliarne la platea dei componenti, e affiancando ulteriori attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione.

**Il comma 1, alla lettera a)** prevede l'inserimento dei commi aggiuntivi 1-bis e 1 ter (quest'ultimo a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento). Il comma 1 bis stabilisce che, in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito di riferimento disposto dal comma 1-bis dell'articolo 20-bis, e per aggiornare la governance delle attività alle nuove esigenze maturate nel corso del processo di ricostruzione, la Cabina di coordinamento sia integrata dai Presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei Comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale e prevedendo, infine, che per gli ambiti provinciali i cui Presidenti non coincidono con i Sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento sia integrata da questi ultimi.

Per favorire, inoltre, una maggiore concretezza dell'azione di coordinamento interistituzionale, si prevede che la Cabina possa riunirsi anche in relazione ai tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.

**Il comma 1 ter (aggiunto dal Senato)** prevede che il Commissario straordinario, nella qualità di presidente della Cabina di coordinamento di cui al presente articolo, sentiti i componenti della Cabina medesima, può invitare, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero rappresentanti di Enti del terzo settore. All'attuazione di quanto previsto dal primo periodo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 1, alla lettera b)** allinea le competenze della Cabina al nuovo quadro di governance, introducendo una lettera aggiuntiva a-bis),

espressamente riferita al coordinamento degli interventi di ricostruzione su scala territoriale.

**Il comma 1, alla lettera c)** aggiunge un nuovo comma *3-bis* che prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, definisca entro il 31 luglio 2025 un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. Il piano di comunicazione è finalizzato ad accompagnare i cittadini e le comunità nel percorso di esecuzione degli interventi, favorendo la conoscenza e la consapevolezza delle conseguenti, anche temporanee, modifiche dello stato dei luoghi che ne derivano. All'attuazione del piano provvedono le Regioni e i Comuni interessati, anche con il concorso degli ordini professionali tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei comitati spontanei (periodo inserito a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento) dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, con una particolare attenzione alle persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma viene autorizzata la spesa massima di **1 milione di euro per l'anno 2025** a valere sulle risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'art. 20-ter, comma 8, per l'esercizio 2025.

**Il comma 1, alla lettera d)**, infine, dispone l'integrazione della rubrica dell'articolo al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalle precedenti lettere.

**Articolo 4, comma 1**  
**(Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)**

L'articolo 4, comma 1, contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione privata e pubblica.

**Il comma 1 alla lettera a)** prevede l'inserimento di due commi aggiuntivi 4-bis e 4-ter.

Il comma aggiuntivo 4-bis, allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni dei tre Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana quali sub-commissari, come rimodulate e integrate ai sensi delle modifiche apportate al comma 9 dell'art. 20-ter, prevede l'istituzione di apposite contabilità speciali loro intestate, ove il Commissario potrà trasferire le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica a loro delegate per i profili attuativi, consentendo, in tal modo, una gestione contabile rapida ed efficiente delle risorse finanziarie disponibili.

Il comma aggiuntivo 4-ter, inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, stabilisce che fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resti sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e siano privi di effetto i pignoramenti eventualmente notificati.

**Il comma 1 alla lettera b)** contiene un necessario allineamento del comma 5, in conseguenza di quanto previsto dal comma 4-bis.

La disposizione, come emerge dalla relazione governativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disciplinando unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento.

**Articolo 4, commi 1-bis e 1-ter**  
*(Esenzioni IMU nei territori di Emilia-Romagna e Toscana  
interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024)*

L'articolo 4, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede l'esenzione dall'IMU per i fabbricati destinati ad uso **abitativo**, distrutti o sgomberati, ubicati nelle regioni **Emilia-Romagna** e **Toscana**, interessati dagli **eventi alluvionali** di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024.

L'esenzione si applica dalla rata **in scadenza il 16 dicembre 2025 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.**

La disposizione in esame demanda ad un **decreto ministeriale** la definizione di criteri per il **rimborso ai comuni del minor gettito IMU** a seguito dell'esenzione.

Il **comma 1-ter, introdotto dal Senato**, dispone in merito alla **copertura degli oneri**, pari al limite massimo di spesa stabilito in **255.000 euro per l'anno 2025** e in **510.000 euro per l'anno 2026.**

L'articolo 4, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati ad uso **abitativo**, **distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero** in quanto parzialmente o totalmente inagibili, ubicati nei territori delle regioni **Emilia-Romagna** e **Toscana** interessati dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire **dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024.**

L'esenzione si applica dalla rata **in scadenza il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;**

La disposizione pone un limite massimo di spesa pari a **255.000 euro per l'anno 2025** e a **510.000 euro per l'anno 2026.**

Demanda, inoltre, ad un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione di criteri per il **rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione.** Tale decreto è emanato entro il **30 novembre 2025.**

Inoltre, il comma in esame richiama, ai fini dell'**individuazione dei territori interessati dall'esenzione**, le delibere adottate dal Consiglio dei ministri in data:

- [4 maggio 2023](#) (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a

partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”);

- [23 maggio 2023](#) (“Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”);
- [25 maggio 2023](#) (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”);
- [21 settembre 2024](#) (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini”);
- [29 ottobre 2024](#) (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”).

Si tratta delle delibere richiamate dall’articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. n. 61 del 2023 (convertito dalla legge n. 100 del 2023) come integrato dall’**articolo 1** del presente decreto-legge n. 65 del 2025 (si veda la relativa scheda).

Alla **copertura degli oneri** si provvede (**comma 1-ter**) mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

## Articolo 5

*(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)*

L'**articolo 5** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata e dei conseguenti contributi, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure e a rimuovere alcuni ostacoli e superare alcune criticità che sono state rilevate nel corso del processo di ricostruzione e che assumono, in tal senso, carattere di estrema urgenza

**Il comma 1 alla lettera a)** contiene una serie di modifiche e integrazioni al comma 1. In particolare:

- il numero 1) contiene la precisazione della previsione del ricorso a uno o più provvedimenti per la complessiva regolazione del processo di gestione della ricostruzione privata, rimuovendo, inoltre, un vincolo temporale ormai superato.

- il numero 2) introduce un nuovo punto 3-*bis*) alla lettera a), che prevede una nuova tipologia di contributo a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, finalizzata alla realizzazione di interventi e tipologie di spese prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentino danni minori, da realizzare con specifiche procedure, particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti.

- Il numero 3) introduce 3 lettere aggiuntive dopo la lettera f), integrando le modalità e procedure relative alla concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata e, in particolare:

la lettera f-*bis*), che consente di definire apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, che ne determina la composizione;

la lettera f-*ter*), che autorizza il Commissario straordinario a disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate, anche al fine di tenere conto dell'estensione territoriale derivante dal comma 1-bis dell'art. 20-

*bis*, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di ricostruzione privata in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

La lettera *f-quater*) (**aggiunta dal Senato**) secondo cui nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis comma 1 e comma 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni, disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli eventi di cui al comma 1-bis, prevedendo che il precedente procedimento venga concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative ad interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.

**Il comma 1 alla lettera b)** prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo *1-bis* che coordina l'inserimento della nuova tipologia di contributi individuata dal numero *3-bis*) del comma 1, precisando che essa deve considerarsi alternativa alle altre tre già previste, nonché alla disposizione relativa ai danni subiti dai beni mobili di cui al comma *6-quater* del medesimo articolo. Si prevede che, nel caso in cui le relative istanze siano già state presentate, ma non siano ancora state erogate, il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la precedente domanda per sostituirla con quella nuova.

**Il comma 1 alla lettera c)** contiene alcune modifiche al comma 3 e, in particolare, al numero 1), la previsione che alla concessione dei contributi a favore soggetti privati e delle imprese danneggiate si provveda a valere sulle risorse allocate, oltre che sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 4 dell'articolo *20-quinquies*, anche sulle contabilità speciali di nuova istituzione intestate ai sub-commissari regionali in conseguenza delle modifiche apportate ai commi 7 e 9 dell'articolo *20-ter*. Al numero 2) si prevede, inoltre, l'aggiunta, dopo la lettera *i-ter*, di una lettera *i-quater* che allinea l'elenco delle tipologie di contributi concedibili alle innovazioni introdotte al comma 1, includendovi anche, come tipologia alternativa, le spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, nuovo punto *3-bis*), per il ripristino

della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti previsti. La nuova previsione avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni di cui alla nuova lettera *f-quater* del comma 1.

**Il comma 1 alla lettera *d***) infine, inserisce un nuovo comma aggiuntivo *3-sexies* che, in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-*bis*, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, prevede che i contributi per la ricostruzione privata possano essere concessi anche ai consorzi costituiti per la gestione delle strade vicinali di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446. Si stabilisce che, in tal caso, il contributo è concesso fino al 100% dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.

Con un apposito emendamento viene introdotto dopo il comma 1 il comma *1-bis* che prevede che in attuazione dei principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientale riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.

**Il comma 1-*bis* (aggiunto dal Senato)**, prevede che in attuazione dei principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'applicazione di misure connesse con i predetti principi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.

## Articolo 6

### *(Modifiche all'articolo 20-septies del D.L. 61/2023 e ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione privata)*

L'articolo 6, modificato dal Senato, apporta modifiche all'art. 20-septies del D.L. n. 61/2023 volte ad introdurre ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata, e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate (comma 1). Viene, inoltre, prevista la compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 (comma 2).

Il comma 1 dell'articolo in esame apporta numerose novelle all'art. 20-septies del D.L. n. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni) volte ad introdurre ulteriori **misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata**, e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate.

L'[art. 20-septies del D.L. n. 61/2023](#) (come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 104/2023 e dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 76/2024) disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia e urbanistica degli interventi proposti e attribuendo al Commissario per la ricostruzione il potere di adottare i relativi provvedimenti e di svolgere le verifiche ai fini dell'eventuale annullamento o revoca dei decreti di concessione dei contributi. Per approfondimenti si rinvia al [dossier sul D.L. 61/2023](#).

Nel dettaglio, al citato art. 20-septies sono apportate le seguenti modificazioni (recate dalle **lettere a) – i)** del comma in esame):

- al comma 1, alinea:
  - viene specificato che l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati non solo al comune territorialmente competente (come previsto dal testo previgente) ma anche in alternativa, **limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore** appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali **competenti in materia di attività produttive e agricole** con le

ordinanze del Commissario straordinario di cui all'art 20-ter, comma 8, del medesimo D.L. 61/2023;

La relazione illustrativa segnala che “tale previsione, in linea con quanto avviene in relazione ad altri processi di ricostruzione, è finalizzata, da un lato, ad allentare il carico amministrativo e gestionale gravante sui Comuni e, dall'altro, a integrare nel processo di gestione dei predetti contributi le strutture tecnico-amministrative regionali specializzate, che sono munite delle necessarie e pregresse esperienze e già risultano responsabili, in regime ordinario, della gestione di contributi a supporto delle citate attività economiche e produttive”.

- viene chiarito che alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio (previsione già contenuta nel testo previgente) **ove ciò sia previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi**;
- dopo il comma 1 è inserito il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale per i soggetti legittimati che hanno subito **danni ricadenti sul territorio di più Comuni** sono stabilite **specifiche procedure** con le ordinanze del Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter, comma 8;

La relazione illustrativa sottolinea che tale previsione è volta a colmare “una lacuna dell'attuale dispositivo che prevede tassativamente la presentazione di un'unica istanza per ciascun soggetto presso un unico Comune”.

- al comma 3, si specifica che la proposta di concessione del contributo è trasmessa **dal comune, ovvero (come precisato dal Senato), limitatamente alle imprese, dal soggetto istruttore appositamente individuato** nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'art. 20-ter, comma 8 della presente legge, al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario (e non più direttamente a quest'ultimo, come stabilito dal testo previgente);

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica al comma 3 è finalizzata a “renderlo coerente con la previsione della nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter”.

- dopo il comma 3 è inserito il nuovo comma 3-bis volto a prevedere che il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 (ossia con ordinanze anche in deroga a vigenti disposizioni di legge), alla **disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese** di cui all'art. 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), come introdotto dall'art. 5 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) – ossia interventi e spese di tipologie prestabilite per il **ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi**, e delle relative pertinenze, **che presentano danni minori**, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti –

prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione;

La relazione illustrativa sottolinea che il nuovo comma 3-*bis* è “finalizzato ad allineare la regolazione delle procedure per la concessione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata all’introduzione della nuova tipologia di contributo per danni minori da regolare con procedure semplificate introdotta con il nuovo punto 3-*bis*) del comma 1 dell’articolo 20-*sexies*”.

- al comma 4:
  - al primo periodo, ai fini dell’individuazione del soggetto che conclude il procedimento di concessione del contributo, e che provvede alla sua erogazione, viene sostituito il riferimento al Commissario straordinario con quello al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario;
  - viene sostituito il secondo periodo – il quale, nel testo previgente, disponeva che gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP) – con due nuovi periodi a norma dei quali, qualora, all’atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l’importo del **risarcimento assicurativo eventualmente spettante**, il richiedente è comunque **tenuto a specificare tale circostanza** e, successivamente, a comunicare l’esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. **In caso di inadempienza a tale obbligo** di tempestiva informazione, **qualora il risarcimento sia stato riconosciuto**, indipendentemente dall’importo, **il contributo è revocato** e le somme eventualmente percepite devono essere restituite;

Come osservato nella relazione illustrativa, le modifiche al secondo periodo del comma 4 sono “volte a disciplinare la previsione dello scomputo degli eventuali risarcimenti assicurativi con tempistiche coerenti con lo svolgimento delle istruttorie dei citati procedimenti assicurativi da parte degli enti preposti. Viene, infatti, previsto che ove il contributo di ricostruzione venga richiesto prima che l’eventuale risarcimento assicurativo sia stato già concesso e quantificato, sorga un preciso onere informativo da parte del beneficiario, con conseguente previsione di un obbligo di tempestiva comunicazione del relativo esito anche in pendenza del processo di impiego del contributo richiesto, al fine di consentirne, in sede di saldo, la relativa rimodulazione, anche a conguaglio”. La relazione illustrativa sottolinea che le modifiche in oggetto sono urgenti avendo lo scopo di “allineare tale previsione alle procedure abitualmente applicate in caso di contributi a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale e di escludere margini di ambiguità delle disposizioni vigenti e dei relativi obblighi in capo ai soggetti beneficiari” e che “la disposizione ha contenuto procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando impregiudicato lo scomputo effettivo dei risarcimenti assicurativi eventualmente percepiti”.

- dopo il comma 4 è inserito il nuovo comma 4-*bis* volto a disciplinare i rapporti tra Commissario straordinario e Presidenti delle regioni nella loro qualità di sub-commissari. In particolare, viene previsto che con il provvedimento con il quale, in conformità all'art. 20-*ter*, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20-*septies* a cura dei Presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, **è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari ed il Commissario straordinario** e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4-*bis*. Si dispone inoltre che i procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario e che nel medesimo provvedimento è altresì, disciplinata la funzione dei Presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai **procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta** di cui all'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024);

La relazione illustrativa evidenzia che “la disposizione ha contenuto procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad aggiornare l'allocazione del procedimento di concessione ed erogazione del contributo, senza intaccarne i requisiti, i contenuti e gli importi”.

Si ricorda che i commi 435-442 della legge di bilancio 2024 disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista (dal comma 435) l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi successivi) l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 442) la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2048.

- al comma 6:
  - viene novellato il primo periodo al fine di prevedere, con correzione di carattere prevalentemente formale, che per la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche si provvede con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8 (quindi **anche con un solo provvedimento**, e non con una

pluralità di provvedimenti come previsto dal testo previgente); al medesimo primo periodo viene, inoltre, stabilito che nell'ambito della disciplina dettata dal predetto provvedimento si prevede che alla **erogazione dei contributi si provveda mediante uno o più acconti**, con relativo recupero proporzionale, e un **saldo finale non inferiore al 10 per cento** dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione;

La relazione illustrativa segnala che la previsione di erogazione mediante uno o più acconti, in conformità a quanto abitualmente applicato in caso di concessione di contributi a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale, ha lo "scopo di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai citati contributi, limitando l'esigenza di anticipare somme a proprio carico allo stretto indispensabile".

- viene inserito un nuovo periodo, dopo il secondo, volto a prevedere che con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la **possibilità di richiedere i contributi** di cui all'art. 20-*sexies* **per interventi già effettuati e completati**, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-*bis*;

La relazione tecnica segnala che tutte le disposizioni sopra commentate "hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di modifiche e integrazioni al previgente testo che attengono tempi, modi e contenuti delle richieste di contributo e le corrispondenti modalità di istruttoria, concessione ed erogazione e, non individuando nuove fattispecie o nuovi beneficiari, sono attuate nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente".

- al comma 8-*bis*:
  - al primo periodo, **vengono estese alle regioni**, oltre che agli enti locali, **le facoltà assunzionali a tempo determinato** ivi disciplinate, viene aggiornato l'elenco delle delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (aggiungendovi le delibere del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024) ed è **prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine** entro il quale le predette facoltà assunzionali sono autorizzate;

Con la [delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024](#) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, disponendo che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018. La [delibera del](#)

[Consiglio dei ministri 29 ottobre 2024](#) ha previsto un ulteriore stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza dei citati eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024.

La relazione illustrativa evidenzia che la previsione in oggetto ha lo scopo di consentire che il personale assunto a tempo determinato possa prestare la propria opera per l'intero periodo previsto di due anni e segnala che "la semplificazione di alcune procedure, recata dalle ulteriori modifiche apportate alla disposizione di cui trattasi, inoltre, si confida consentirà di procedere al reclutamento dell'intero contingente di 250 unità attualmente previsto, atteso che, al 31 dicembre 2024, solo 106 unità risultavano assunte e l'assottigliarsi del tempo residuo stava rendendo via via meno realistica la possibilità di assumere le unità residue, di cui c'è, invece, grande necessità". Sempre la relazione illustrativa fa presente che l'allineamento dei riferimenti temporali contenuti nel comma 8-*bis* consente di ricomprendervi anche gli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis* (ovvero gli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna).

- al quinto periodo, sono apportate correzioni (incluse talune precisazioni **inserite dal Senato**) volte a prevedere che gli enti locali, in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ai sensi del comma 5-*sexies* dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica **qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente** ai sensi del medesimo comma 5-*sexies* dell'art. 35, del D. Lgs. n. 165/2001 **non risulti individuabile** personale del profilo professionale richiesto;

Il comma 5-*sexies* dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 (inserito dall'art. 3 del D.L. n. 25/2025) stabilisce che la graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione precedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame introduce "la previsione che la procedura di ricorso a graduatorie vigenti costituisca canale preferenziale per il reclutamento delle unità di personale di cui trattasi, limitatamente alle graduatorie coerenti e in essere nel medesimo ente, semplificando, in caso contrario il ricorso diretto all'indizione di apposite procedure di reclutamento *ad hoc*".

- dopo il comma 8-*bis*, sono aggiunti i nuovi commi 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies*. In particolare, il nuovo comma 8-*ter* dispone che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* è **incrementato**, con le medesime modalità, di un **ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità**, di cui 1 dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058

per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8.

Nel testo previgente, il comma 8-*bis* stabilisce che gli enti locali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ad essi, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025 (termine ora soppresso dalla disposizione in esame), fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.

Il nuovo comma 8-*quater* dispone che le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non sono soggette al limite generale vigente, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui, fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, anche dirigenziale, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001<sup>1</sup> non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sul punto, si segnala che la legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 121, L. 207/2024) prevede, per le medesime amministrazioni l'individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni).

Il nuovo comma 8-*quinqüies* **proroga** dal 31 dicembre 2026 **al 31 dicembre 2028 il termine** entro cui il personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, **può essere stabilizzato** ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, che riconosce agli enti territoriali, in via generale e sino al 31 dicembre 2026, la possibilità di procedere (previo colloquio selettivo e all'esito della

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta) alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente<sup>2</sup>.

Il medesimo nuovo comma 8-*quinquies* dispone altresì che tale procedura possa essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti.

Infine, il nuovo comma 8-*sexies* prevede, per il reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, la facoltà per i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali di chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, **sia assegnato alle rispettive regioni**. In tal caso, queste ultime procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei Comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.

La relazione illustrativa segnala che “tutte le misure proposte dal combinato disposto delle modifiche apportate al comma 8-*bis* e delle disposizioni contenute nei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies* rivestono carattere di necessità ed urgenza in quanto il processo di reclutamento del personale temporaneo a supporto della capacità operativa delle amministrazioni territoriali avviato dal citato comma 8-*bis* nella versione previgente segna, ad oltre 14 mesi dalla sua attivazione, un insoddisfacente grado di attuazione, risultando inferiore, complessivamente, al 50% del target originario”.

**Il comma 2** dispone che alla **compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto** derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 177-*bis* dell'art. 4 della L. n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro

---

<sup>2</sup> Di cui all'art. 20, co. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 75/2017 in base al quale il lavoratore da stabilizzare deve risultare in servizio con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati, e che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. La medesima disposizione stabilisce che in caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, comma 511, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

## Articolo 7

*(Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)*

L'articolo 7, modificato dal Senato, specifica al comma 1 che gli interventi di ricostruzione e i benefici economici previsti sono individuati prioritariamente sulla base dell'urgenza rilevata; introduce un Piano speciale di ricostruzione; prevede misure per l'approvazione degli interventi e l'accelerazione degli interventi prioritari; definisce le responsabilità dei soggetti attuatori; e prevede misure di semplificazione nelle procedure di concessione dei contributi. Inoltre si stabilisce: il monitoraggio degli investimenti in collaborazione con l'ISPRA, la stipula di convenzioni per la gestione del territorio rurale con gli imprenditori agricoli e misure per la gestione del dissenso tra gli enti coinvolti negli interventi di ricostruzione. **Al senato**, è stata aggiunta, in tema di ricostruzione pubblica, la previsione di ulteriori interventi di natura infrastrutturale.

L'articolo 7, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 20-octies del D.L. 61/2023, che disciplina la ricostruzione dei beni pubblici danneggiati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, in base all'estensione prevista dall'art. 1 del presente decreto legge (alla cui scheda di lettura si rinvia), nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Di seguito, sono analizzati gli interventi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. a)-o).

### **Interventi urgenti e Piano speciale di ricostruzione**

La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 20-octies al fine di dare **priorità** agli **interventi urgenti** per beneficiare dei contributi previsti. La norma, inoltre, estende la possibilità di utilizzare i **contributi** non solo per interventi di ripristino e ricostruzione, ma anche per **ridurre il rischio idraulico o idrogeologico nelle aree colpite**, purché strettamente funzionali e per le quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi.

La norma previgente prevede, in particolare, la concessione di finanziamenti per una serie di interventi di ricostruzione, senza distinguere tra urgenti e non, per l'edilizia scolastica, universitaria, residenziale pubblica, sportiva, per edifici municipali, caserme, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e per chiese e edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico. Si interviene, altresì, per interventi di difesa del suolo e di sistemazione idraulica; per gli archivi, i musei e le biblioteche, e gli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali.

**Al Senato, è stata aggiunta la lett. a-bis)** che modifica il comma 1 dell'art. 20-*octies* nel seguente modo.

In primo luogo (ai punti 1) e 3)), è stata modificata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-*octies* e introdotta la lettera d-*bis*), al fine di aggiungere, ai previsti interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni pubblici, le **infrastrutture stradali** e le **strutture ricreative**, ricettive e di soggiorno temporaneo **di proprietà pubblica**, ed anche le **infrastrutture ferroviarie**, nei limiti delle risorse finanziarie indicate per gli interventi di cui RFI S.p.A. è soggetto attuatore.

In secondo luogo (al punto 2)), è stata modificata la lettera b) del comma 1 dell'art. 20-*octies*, al fine di aggiungere agli interventi previsti che beneficiano dei contributi disposti con ordinanze commissariali, anche gli interventi riguardanti **i canali** sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che collettiva, ai sensi di quanto prevede la legge 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi, **connessi** direttamente, o attraverso appositi manufatti, **con i corsi d'acqua** appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato. Per tali interventi si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili previste dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 65/2025, che prevede l'impiego di una quota di 100 milioni di euro, per l'anno 2027, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, avente una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, istituito dall'articolo 1, comma 644 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024).

La **lettera b)** modifica il **comma 2** dell'articolo 20-*octies*, al fine di prevedere l'approvazione, con provvedimenti emanati dal Commissario straordinario, di **interventi urgenti** sulla base delle **priorità definite dai sub-commissari**, contenuti in un **Piano speciale di ricostruzione** che prevede altresì la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie necessarie.

Le risorse utilizzate possono essere rimodulate in base all'andamento dei progetti e alle economie di spesa.

La norma previgente prevede la predisposizione e l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate, di un piano speciale per i beni culturali, di un piano speciale per i

dissesti idrogeologici, di un piano speciale per le infrastrutture ambientali e di un piano speciale per le infrastrutture stradali e ferroviarie.

### **Approvazione degli interventi e accelerazione degli interventi prioritari**

La **lettera c)** modifica in più punti il **comma 4** dell'articolo 20-*octies*.

Nello specifico, il punto 1) della **lettera c)** stabilisce che il Commissario straordinario **approva gli interventi**, in luogo dei piani previgenti, al fine di rendere più flessibile l'azione di ricostruzione senza più prevedere il vincolo derivante dall'approvazione di un piano "statico" e dal rispetto di termini temporali, come indicato in precedenza nella norma oggetto di modifica.

La norma introdotta consente, inoltre, aggiornamenti e rimodulazioni degli interventi, in funzione delle risorse effettivamente impiegate, in modo da **riutilizzare le economie di stanziamento** al termine della realizzazione delle opere.

Il punto 2) della **lettera c)** introduce la possibilità di prevedere un **quadro derogatorio speciale per gli interventi ritenuti prioritari**.

Il punto 3) della **lettera c)** elimina il riferimento ai citati piani contenuto nella norma previgente.

Il comma 4 previgente disciplina l'approvazione dei piani speciali per la ricostruzione pubblica da parte del Commissario straordinario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Il Commissario straordinario può individuare con successivi provvedimenti, con specifica motivazione, gli interventi prioritari previsti nei piani.

### **Responsabilità dei soggetti attuatori e semplificazione nelle procedure di concessione dei contributi**

La **lettera d)** sostituisce il **comma 5** dell'articolo 20-*octies*, al fine di affidare ai **soggetti attuatori** la responsabilità dell'**attuazione degli interventi**, facendo ricorso a facoltà derogatorie e misure di risoluzione dei dissensi. Si prevede inoltre che i soggetti attuatori curino lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

Il testo previgente prevede che sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei

comuni, le unioni montane e le province interessate provvedano a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

La **lettera e)** modifica in più punti il **comma 6** dell'articolo 20-*octies*. Nello specifico, il punto 1) della **lettera e)** prevede le modalità di **concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti attuatori**, secondo quanto previsto nelle ordinanze del Commissario straordinario, che esamina i progetti presentati e ne verifica la congruità economica, includendo l'uso di acconti, stati di avanzamento (SAL), e saldo finale, con la possibilità di utilizzare forme di autocertificazioni. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale del Commissario.

Si disciplina, inoltre, la procedura nel caso in cui all'adozione del provvedimento di concessione e all'erogazione delle risorse **provveda il Presidente della regione** territorialmente interessata, in qualità di sub-commissario. In tal caso, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale del sub-commissario.

I punti 2)-4) della **lettera e)** intervengono per rimuovere dalla norma previgente il riferimento all'esecuzione dei piani stralcio, sostituendoli in tal ambito con l'esecuzione degli interventi, i quali possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione.

Il testo previgente stabilisce l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario, che verificava la congruità economica dei progetti, e l'adozione del decreto di concessione del contributo. Si prevede inoltre la procedura per l'approvazione per stralci di determinati piani, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione.

La **lettera f)** **abroga** il **comma 8** dell'articolo 20-*octies*, che prevedeva, dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, la trasmissione da parte del Commissario straordinario dei progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

## **Altre misure**

### *Interoperabilità con l'ISPRA per il monitoraggio degli investimenti*

La **lettera g)** modifica il **comma 9** dell'articolo 20-*octies* al fine di introdurre, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, la **interoperabilità automatica con ISPRA delle rispettive piattaforme**, per il monitoraggio dei finanziamenti.

Il previgente comma 9 specifica in particolare, che il monitoraggio degli investimenti, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, avvenisse sulla base del Repertorio nazionale degli

interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'ISPRA, senza prevedere l'interoperabilità automatica ora inserita dalla norma in esame.

#### *Riduzione dei termini procedurali*

La **lettera h)** modifica il **comma 10** dell'articolo 20-*octies*, al fine di prevedere, per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati, la possibilità di **riduzione fino alla metà di termini procedurali amministrativi** (termini relativi all'indizione della Conferenza di servizi, alla stipula degli accordi tra amministrazioni pubbliche e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)), previsti dagli artt. da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis*, e 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il comma 10 previgente prevede l'applicazione alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni speciali contenute nella Parte II, titolo IV, del [D.L. 77/2021](#), in materia di governance del PNRR, per garantire efficienza, trasparenza e semplificazione degli interventi, coordinare l'azione tra le amministrazioni centrali e territoriali ed evitare ritardi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti finanziati dall'Unione Europea (Next Generation EU).

#### *Convenzioni con gli imprenditori agricoli*

La **lettera i)** aggiunge il **comma 10-bis** all'articolo 20-*octies*, al fine di stabilire che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle **convenzioni stipulate con gli imprenditori agricoli**, per la sistemazione e la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico, come indicato dall'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), i soggetti attuatori possono provvedere, nei limiti di importo di **importo annuale non superiore a 50.000 euro** nel caso di **imprenditori singoli**, e **300.000 euro** nel caso di **imprenditori in forma associata**.

#### *Gestione dei dissensi*

La **lettera l)** **modifica il comma 11** dell'art. 20-*octies*, che disciplina la procedura per il **superamento** da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, dei **casi di dissenso, diniego, opposizione** o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato.

In particolare, con la modifica in esame, si opera una **decentralizzazione della gestione dei dissensi**, per cui - in caso di dissenso - è il soggetto attuatore (e non più il Commissario straordinario, come previsto dalla norma previgente) a segnalare la questione al Presidente della regione territorialmente competente, il quale agisce come sub-commissario al fine di risolvere il conflitto.

Come indicato dal previgente comma 11, se non si arriva ad una soluzione condivisa entro un termine di 15 giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri (e non più anche, eventualmente, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, soppressa dall'intervento normativo in esame), può proporre l'intervento al Consiglio dei ministri, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti.

#### *Abrogazione del comma 12*

La **lettera m) abroga il comma 12** dell'articolo 20-*octies*, che disciplina la nomina di un **commissario ad acta** da parte del Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dal comma 11.

#### *Altri commissari straordinari*

La **lettera n)** modifica il **comma 13** dell'articolo 20-*octies*, al fine di precisare il **ruolo dei Commissari coinvolti nella gestione del dissesto idrogeologico** del territorio nazionale, specificando che non si tratta di Commissari straordinari generici, ma di **Commissari di Governo**, cioè Presidenti di regione, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 91/2014.

In particolare, la modifica in esame sostituisce il termine "straordinari per il dissesto idrogeologico" con quello di "Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" e indica un riferimento preciso all'art. 10, comma 1 del D.L. 91/2014, che stabilisce norme specifiche, per affrontare il dissesto idrogeologico, individuando, in particolare, nei Presidenti della Regioni i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, che subentrano nel territorio di competenza nei ruoli dei commissari straordinari, delegati all'espletamento delle procedure per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra Ministero dell'ambiente e Regioni.

Il previgente comma 13 stabilisce che per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri Commissari straordinari.

Nello specifico, si tratta: dei Commissari straordinari previsti dall'art. 4 del D.L. 32/2019, per la realizzazione di vari interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà

esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale; dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici (articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018); del Commissario straordinario di governo nominato per gli interventi di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) (articolo 21, comma 11.1, del D.L. 201/2011); e del Commissario unico nazionale per la depurazione (articolo 2, comma 1, del D.L. 243/2016 e articolo 5, comma 6, del D.L. 111/2019), qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

*Aggiornamento della rubrica*

La **lettera o) aggiorna** la **rubrica** dell'articolo 20-*octies*, al fine di sottolineare l'urgenza degli interventi di ricostruzione pubblica previsti, ridenominata “**Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica**”, con un chiaro *focus* sull'urgenza delle misure da adottare.

## Articolo 8

*(Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)*

L'**articolo 8, modificato dal Senato**, è volto: a rendere più precisa l'individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica definiti come urgenti; a consentire l'utilizzo di strumenti flessibili e aggiornabili (atti aggiuntivi e convenzioni) per le attività di ricostruzione; a stabilire tetti di spesa e forme di finanziamento operativo diretto per gli interventi disposti; a semplificare le procedure per i soggetti attuatori (ANAS e RFI), al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi attribuiti.

L'**articolo 8, comma 1, modificato dal Senato**, interviene sull'**articolo 20-novies** del D.L. 61/2023, che disciplina le funzioni dei **soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica** nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e, in base all'estensione prevista dall'art. 1 del presente decreto legge (alla cui scheda di lettura si rinvia), nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Di seguito, sono analizzate le modifiche apportate dalla norma in esame.

### *Interventi urgenti dei soggetti attuatori*

La **lettera a)** modifica il **comma 1** dell'art. 20-novies del D.L. 61/2023, che elenca nella formulazione previgente i soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica (Regioni, Ministeri, Agenzia del demanio, Diocesi, Università).

La **modifica in esame** è volta a dare priorità agli **interventi "urgenti"** di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

Si introduce, inoltre, il riferimento ai commi 2 e 4 dell'art. 20-octies del D.L. 61/2023, al fine di precisare che i **soggetti attuatori** operano nell'ambito degli **interventi contenuti nel Piano speciale di ricostruzione**, approvati dal Commissario straordinario, come ora previsto dalle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. in esame all'art. 20-octies (su cui si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Si stabilisce poi il **principio di titolarità ordinaria dell'opera** quale criterio guida per l'individuazione, di norma, dei soggetti attuatori.

**La lettera b) modifica il comma 2** dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, che nel testo previgente stabilisce la delega delle Regioni (ciascuna per l'ambito territoriale di competenza) ad altri enti, come comuni, altri enti locali interessati, consorzi di bonifica, ed EGATO, per la realizzazione degli interventi di competenza.

La norma in esame destina, tramite ordinanze commissariali, **fino allo 0,5 per cento del contributo** previsto, per il **rafforzamento della capacità operativa** dell'ente locale o della struttura regionale individuata quale soggetto attuatore, al fine di **accelerare l'attuazione** degli interventi per il finanziamento di funzioni tecniche di supporto.

**Al Senato, la lettera b) è stata oggetto dei seguenti interventi modificativi.**

**In primo luogo, è stato** precisato che qualora la delega regionale, recepita con ordinanza commissariale, individui il **soggetto attuatore** di un intervento urgente in un **consorzio di bonifica**, quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'intervento ai sensi della normativa vigente nel rispettivo ambito territoriale regionale, salvo espressa e motivata deroga da disporsi con la medesima ordinanza commissariale. A tal fine il Commissario straordinario e la Regione territorialmente competente definiscono, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione.

In secondo luogo, è stato previsto che **le regioni possano delegare ai rispettivi enti gestori**, in qualità di soggetti attuatori, gli **interventi** riguardanti i **canali** sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che collettiva, previsti all'articolo 20-*octies*, comma 1, lettera b), (modificato dall'art. 7 alla cui scheda si rinvia).

**La lettera c) modifica il comma 2-bis dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, che nel testo previgente** consente al Commissario straordinario di individuare, per l'attuazione degli interventi, **ulteriori soggetti attuatori**, tra cui amministrazioni centrali, enti pubblici economici, soggetti *in house*, ASL, istituzioni AFAM. Con l'intervento in esame, si chiarisce che le nomine di questi soggetti riguardano **esclusivamente l'attuazione di interventi urgenti**.

**La lettera d) modifica il comma 2-ter dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, che nella formulazione previgente regola** le attività per la ricostruzione pubblica svolte da organismi *in house* e società controllate tramite la stipula di convenzioni.

La lettera d) stabilisce la possibilità di adottare **atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte**, al fine di **adeguarle all'evoluzione del**

**processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze riscontrate, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente.**

### **Interventi affidati a ANAS S.p.A. e RFI S.p.A.**

La lettera *e*), punti 1) e 2), modifica il **comma 3 dell'art. 20-novies del D.L. 61/2023**, che disciplina, secondo il testo previgente, gli **interventi affidati ad ANAS S.p.A.**, quale soggetto attuatore, sulla base dei piani approvati dal Commissario in materia di infrastrutture stradali danneggiate.

Con la modifica in esame, si elimina il rinvio ai piani di ricostruzione previgenti, e si connette in modo più diretto l'intervento di ANAS ai **provvedimenti commissariali** di approvazione degli interventi contenuti nel Piano speciale di ricostruzione, previsto nell'art. 20-*octies*, comma 2, del D.L. 61/2023.

La lettera *f*) **inserisce il comma 3.1 all'art. 20-novies del D.L. 61/2023**, al fine di consentire ad ANAS S.p.A. di **utilizzare accordi quadro già in essere** per la selezione degli operatori economici per gli appalti di lavori.

Nello specifico, per gli appalti previsti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelle rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro (indicati all'art. 59 del Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n. 36 del 2023) conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

La lettera *g*), punti 1) e 2), modifica il **comma 3-bis**, che nella **formulazione previgente** regola il ruolo di **RFI S.p.A.** per le attività di ricostruzione di impianti ferroviari danneggiati.

In particolare la norma previgente stabilisce che tali interventi sono attuati dalla società RFI S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, secondo quanto indicato dal piano per le infrastrutture ferroviarie, per una spesa nel limite di 255 milioni di euro, come previsto dall'art. 20-*octies*, comma 2, lettera *e*), sulla base di una convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario.

**Nello specifico, il punto 1) della lettera g)** introduce, in luogo del citato piano per le infrastrutture ferroviarie, il richiamo ai provvedimenti commissariali di approvazione degli interventi contenuti nel piano speciale di ricostruzione, ora previsto dall'art. 7 del provvedimento in esame di modifica dell'art. 20-*octies* (alla cui scheda di lettura si rinvia), inserisce la [convenzione quadro tra MIT e RFI S.p.A. stipulata il 23 dicembre 2024](#) e

riporta, in modo esplicito, il previsto limite massimo di spesa di 255 milioni IVA inclusa.

Il punto 2) della lettera g) aggiunge la previsione di eventuali atti aggiuntivi alla citata convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie previste, per disciplinare la definizione di ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi, non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., da comunicare al MIT.

È previsto che tali interventi siano evidenziati nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e MIT.

### Altre misure

La lettera h) modifica il comma 6 dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, che nel testo previgente stabilisce che il Commissario può avvalersi della [Struttura per la progettazione di beni pubblici](#), indicata all'art. 1, commi 162 e ss. della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione svolte dalla citata Struttura.

Con la modifica in esame, viene previsto che la stipula della **convenzione di supporto progettuale per gli interventi** sugli immobili pubblici danneggiati utilizzi le risorse del **comma 8 dell'art. 20-ter**, **dedicate anche** alla stipula delle altre **convenzioni di funzionamento attivate dal** Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni attribuite.

La lettera i) modifica la rubrica dell'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023, che viene sostituita con il riferimento a “**Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica**”, al fine di delimitare esplicitamente l'ambito di applicazione delle misure previste agli **interventi di natura urgente**.

**Articolo 9, commi 1 e 1-bis**  
***(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura)***

L'**articolo 9, comma 1, modificato dal Senato**, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024; all'attuazione del PSIRRII, che avverrà mediante due stralci della durata di sei anni ciascuno, sono destinate risorse complessive pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038 (nuovo art. 20-*novies*.1 del D.L. 61/2023).

Sono inoltre previste disposizioni, finalizzate al consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del PSIRRII (nuovo art. 20-*novies*.2 del D.L. 61/2023), volte a consentire alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare articolazioni organizzative per il supporto dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Per il personale coinvolto è prevista la possibilità di stabilizzazione e di riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio. Per tali finalità è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro (2,5 milioni annui dal 2027 al 2038).

**Dal Senato** il nuovo art. 20-*novies*.2 è stato integrato al fine di precisare che le articolazioni organizzative suddette possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.

Il comma in esame introduce due nuovi articoli (20-*novies*.1 e 20-*novies*.2) dopo l'art. 20-*novies* del D.L. 61/2023.

**PSIRRII (art. 20-*novies*.1 del D.L. 61/2023)**

Il **comma 1** dell'art. 20-*novies*.1 dispone che, con apposito **decreto**, si provvede all'**individuazione e al riparto delle risorse finanziarie** previste dal comma 4 (pari a 1 miliardo di euro, v. *infra*) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico **tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana**.

Lo stesso comma disciplina le **modalità per l’emanazione e la comunicazione del decreto** citato, prevedendo che lo stesso:

- è **emanato** dal Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, **su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il 31 maggio 2026**<sup>3</sup>, sentita la Cabina di coordinamento<sup>4</sup>;
- è **comunicato**, ai fini di quanto previsto dal comma 2 (v. *infra*), ai **Presidenti delle regioni** Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Il comma 1 disciplina altresì la **procedura per la definizione della citata proposta del Commissario**. Viene infatti stabilito che, per addivenire a tale definizione, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal [D.P.C.M. 5 dicembre 2016](#) (recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”).

Si ricorda che il comma 8 dell’art. 20-ter del D.L. 61/2023 prevede che, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di una serie di soggetti, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione di tali convenzioni, lo stesso comma autorizza la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024.

Il **comma 2** dell’art. 20-novies.1 dispone che **ciascuno dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana**, nella qualità di commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, **formula** al Ministro dell’ambiente e al Presidente del Consiglio dei ministri

<sup>3</sup> Si ricorda che tale termine è fissato, come termine finale dell’incarico commissariale, dal nuovo comma 1-bis dell’art. 20-ter del D.L. 61/2023, introdotto dall’art. 2 del presente decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia per eventuali approfondimenti).

<sup>4</sup> Si ricorda che la figura del citato Commissario è disciplinata dall’art. 20-ter del D.L. 61/2023 e che, in attuazione di tale disposizione, l’incarico di Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi, nel maggio 2023, in Emilia-Romagna, Toscana e Marche è stato dapprima attribuito al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo e successivamente, dal 9 gennaio 2025, all’ing. Fabrizio Curcio. Si ricorda altresì che nella [G.U. del 12 settembre 2023](#) è stato pubblicato un comunicato volto a render noto che sul sito [www.casaitalia.governo.it](http://www.casaitalia.governo.it) è disponibile il testo del decreto 2 agosto 2023 recante l’istituzione, ai sensi dell’art. 20-quater del D.L. 61/2023, della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori succitati.

o, ove nominata, all’Autorità politica delegata per la ricostruzione, **entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi 6 anni** in relazione ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024 (cioè i territori individuati dall’art. 20-*bis* del D.L. 61/2023, come modificato dall’art. 1 del presente decreto-legge) di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell’evoluzione e dell’aggiornamento della pianificazione di bacino (v. *infra*).

In base al **comma 3, entro 60 giorni** dalla formulazione della proposta prevista dal comma precedente, **con apposito decreto** (emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata) si provvede all’**approvazione, per stralci della durata di 6 anni, di un programma straordinario di interventi** per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori in questione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 4 (v. *infra*) e tenendo conto dell’evoluzione e dell’aggiornamento della pianificazione di bacino e di quanto stabilito dall’art. 20-*novies*.1.

Il comma 3 precisa inoltre che **resta fermo quanto previsto dall’art. 69 del D.Lgs. 152/2006**.

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che tale ultima disposizione prevede che il PSIRRII “si integri, sommandovisi, con i programmi di intervento ordinari di cui all’articolo 69 del citato decreto legislativo”.

Il citato richiamo sembra riferirsi al disposto del comma 1 dell’art. 69 del Codice, in base al quale i piani di bacino (v. *infra*) “sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”.

In relazione all’orizzonte temporale del PSIRRII, la relazione illustrativa sottolinea che “l’esigenza di definire un programma pluriennale discende dall’eccezionale impatto degli eventi calamitosi verificatisi ... (che) ... richiedono, infatti, un’azione massiccia e coordinata, da sviluppare in modo armonico con la definizione e il costante allineamento ed aggiornamento delle misure di tutela contenute nella pianificazione di bacino distrettuale. Tale esigenza implica necessariamente un orizzonte temporale pluriennale, coerente con la complessità tecnica delle opere da realizzare, con la capacità tecnico-amministrativa delle strutture pubbliche responsabili, a vario titolo, dell’attuazione degli interventi”.

La stessa relazione sottolinea che le azioni volte alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico previste dall’articolo 20-*novies*.1 per i territori in questione “costituiscono un’esigenza non rinviabile, all’esito della realizzazione

degli interventi urgenti di riparazione e ricostruzione già individuati e finanziati con le ordinanze commissariali adottate nel limite delle risorse finanziarie stanziata dal Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies* (del D.L. 61/2023, *n.d.r.*)”.

Si ricorda in proposito che l'art. 20-*quinquies*, comma 1, del D.L. 61/2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il “Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023”, con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro (500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025). A tale fondo, in base al disposto del comma 2 del medesimo articolo, affluiscono ulteriori complessivi 1,5 miliardi di euro. Per approfondimenti sulle risorse stanziata e impiegate per gli eventi alluvionali del maggio 2023 si rinvia alla scheda *web* “[L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#)”.

**Il comma 4** dispone che una **quota del “Fondo per la ricostruzione”** istituito dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), pari complessivamente a **1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038**, è destinata, con le modalità previste dalla medesima legge, all'**attuazione del PSIRRII**.

Lo stesso comma precisa che tale destinazione di risorse opera nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del succitato “Fondo per la ricostruzione”, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione.

Si fa notare che il comma 4 in esame non individua con precisione gli importi relativi alle singole annualità. A tale individuazione sembra deputato il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 20-*novies*.1. Tale comma 1 dispone infatti che con il citato decreto “si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare...”.

In relazione all'istituzione e alla disciplina del succitato “Fondo per la ricostruzione”, si ricorda che il comma 644 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1,5 miliardi per l'anno 2027 e di 1,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2028.

Il successivo comma 645 dispone che tali risorse sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa. Tale riparto (in base a quanto previsto dal

comma 646) è predisposto tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 in commento dispone inoltre che nei decreti di approvazione degli stralci sessennali del PSIRRII sono individuati i **cronoprogrammi degli interventi** e sono regolate le relative **modalità di monitoraggio e di esecuzione** (in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 10, del D.L. 61/2023<sup>5</sup>), nonché le **modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi** approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.

Il **comma 5** dispone che **all'attuazione degli** interventi contenuti negli **stralci sessennali** di cui al comma 3 **provvedono**, nei rispettivi ambiti territoriali, **i presidenti delle regioni** Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. A tal fine viene previsto il trasferimento nelle contabilità speciali intestate a tali commissari delle risorse ripartite dal comma 1.

Il **comma 6** dispone che – stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui trattasi hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico – **su proposta dei presidenti delle regioni** Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, **possono essere individuati e attuati** con le procedure e modalità di cui al precedente comma 3 e all'articolo 20-*octies*, comma 10 (v. nota 5), anche **interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento**, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

#### **Capacità operativa necessaria per l'implementazione del PSIRRII (art. 20-*novies.2* del D.L. 61/2023)**

Il **comma 1** dell'art. 20-*novies.2* dispone che – allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del PSIRRII – le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, **articolazioni organizzative** finalizzate a supportare

---

<sup>5</sup> Tale comma 10 disciplina l'applicazione di semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali in questione.

l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, **costituite da personale già in servizio**, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

a) dei Commissari nominati per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);

b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;

c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile.

La relazione illustrativa giustifica la disposizione testé commentata alla luce del fatto che “la realizzazione di un programma pluriennale di grande portata come quello delineato dalle disposizioni di cui trattasi, necessita, infatti, di un adeguato supporto in termini di assistenza tecnica, in analogia a quanto previsto per analoghi grandi programmi infrastrutturali, anche co-finanziati con risorse unionali. Trattandosi di un programma da realizzarsi su un orizzonte di dodici anni, infatti, gli abituali strumenti di potenziamento temporaneo non appaiono funzionali”.

**Il comma 1-bis, introdotto dal Senato**, precisa che le articolazioni organizzative contemplate dal comma 1 possono altresì avvalersi, previo **protocollo d'intesa**, a titolo gratuito, del **supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio**.

**Il comma 2** dispone che – fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato – **per il personale a tempo determinato** di cui al presente articolo 20.novies.2, **il termine per la stabilizzazione** (previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023) è **prorogato** dal 31 dicembre 2026 **fino al 31 dicembre 2028**, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Si ricorda che, in base all'art.3, comma 5, del DL 44/2023, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio (purché in servizio, successivamente al 28 agosto 2015) anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione), conformi ai relativi principi di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in relazione alle medesime attività svolte.

Si ricorda che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti - dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

Il comma 2 consente inoltre la concessione di **compensi aggiuntivi al personale in servizio nelle articolazioni organizzative** previste dal comma 1. Viene infatti stabilito che a tale personale, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) quanto al personale non dirigenziale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di 50 ore mensili pro capite;

b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30% della retribuzione mensile di posizione<sup>7</sup> prevista dai rispettivi ordinamenti<sup>8</sup>.

Il **comma 3** autorizza, per le attività di cui al comma 2, la **spesa complessiva di 30 milioni di euro** (2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038), che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata con il riparto previsto dall'art. 20-*novies*.1, comma 1.

Il comma 3 dispone inoltre che alla disciplina delle **modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse** di cui al presente comma si provvede con i decreti di cui all'articolo 20-*novies*.1, comma 3.

Il **comma 4** disciplina la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dal comma 3, disponendo che agli stessi si provvede mediante **corrispondente**

---

<sup>7</sup> Si osserva che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico ad essi conferito.

<sup>8</sup> Si ricorda che l'art. 24 del d. lgs 165/20001 prevede che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. L'art. 45 del medesimo d.lgs, in generale, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici sia definito dai contratti collettivi.

**riduzione del Fondo per esigenze indifferibili** previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

• **La programmazione degli interventi per il dissesto idrogeologico**

In relazione al ruolo dei presidenti delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), nonché alla programmazione in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, si ricorda che nella risposta all'[interrogazione 3/01437](#), resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 25 settembre 2024, il Ministro dell'ambiente ha evidenziato che "in base alla legislazione vigente e in base alle risorse finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, il MASE provvede, per mezzo di **stralci annuali**, alla definizione **del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**. Il Piano degli interventi è formato, tenendo conto delle proposte delle regioni e di intesa con le stesse, previa sottoposizione delle stesse all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta sia la coerenza con i piani vigenti - il Piano di assetto idrogeologico e il Piano di gestione del rischio alluvioni -, sia l'efficacia in termini di riduzione del rischio. Per quanto concerne il Piano 2024, si segnala che il MASE ha reso disponibili risorse che ammontano a circa 1,084 miliardi di euro. Detta somma è ripartita tra regioni e province autonome secondo quanto stabilito dai criteri del D.P.C.M. 5 dicembre 2016".

Nella risposta all'[interrogazione 5-02996](#), resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) della Camera del 23 ottobre 2024, viene altresì evidenziato che "le funzioni del MASE in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, si esplicano attraverso la programmazione, il finanziamento e il controllo degli interventi, individuati partendo dalle proposte inserite da regioni e province autonome nella piattaforma ReNDiS dell'ISPRA. A tal fine, si tiene conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali (v. *infra*), in relazione al rischio da frana ed al rischio da alluvioni. L'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, cui è attribuita la titolarità di apposite Contabilità speciali".

In proposito, nella relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei **commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico** e il loro stato di attuazione aggiornata al 31 dicembre 2023 ([Doc. CCXXVIII, n. 2](#)) viene ricordato che "con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, l'attuazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici è stata affidata a 'commissari straordinari delegati', ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono subentrati i Presidenti di Regione, come disposto dal decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, ss.mm.ii. Questi hanno pertanto acquisito le funzioni, le prerogative, i poteri in deroga nonché le contabilità speciali dei precedenti commissari delegati, con le finalità di attuazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico". Si ricorda altresì che l'art. 10, comma 1, del D.L. 91/2014 ha disposto che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i

Presidenti delle regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”.

In relazione alla succitata **pianificazione di bacino**, si ricorda che l’art. 64 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ha suddiviso l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in 7 distretti idrografici<sup>9</sup>, in ciascuno dei quali è stata istituita (dall’art. 63 del medesimo Codice) un’Autorità di bacino distrettuale.

Il successivo art. 65 prevede che il Piano di bacino distrettuale, redatto dall’Autorità di bacino, “ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.

L’art. 67 del medesimo Codice dispone inoltre che, nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano “piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime” nonché “piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali”.

Si ricorda infine il disposto del comma 1 dell’art. 69 del Codice, in base al quale “i piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”.

---

<sup>9</sup> Si tratta dei distretti seguenti: distretto idrografico delle Alpi orientali; distretto idrografico del Fiume Po; distretto idrografico dell’Appennino settentrionale; distretto idrografico dell’Appennino centrale; distretto idrografico dell’Appennino meridionale; distretto idrografico della Sardegna; distretto idrografico della Sicilia.

**Articolo 9, commi 2 e 3**  
***(Riduzione transitoria dei contributi previdenziali nel settore  
agricolo)***

Il **comma 2** modifica i criteri di applicazione della riduzione relativa<sup>10</sup>, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, ai premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del [D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100](#) – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. La modifica consiste nell'applicazione in misura integrale, previa autorizzazione della Commissione europea, della suddetta riduzione – tale misura integrale è pari al 68 per cento<sup>11</sup> – anche per le imprese cooperative e i loro consorzi appartenenti al settore agroalimentare e che, in ragione della loro dimensione, abbiano finora usufruito del beneficio solo entro il limite posto dalla decisione della Commissione europea C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024 (decisione che ha autorizzato l'applicazione della disciplina di riduzione transitoria in oggetto). Il successivo **comma 3** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 2** e provvede alla relativa copertura.

Più specificamente, i datori di lavoro interessati dalla novella di cui al presente **articolo 9, comma 2**, sono le imprese cooperative e i loro consorzi: che operino nell'ambito della trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci (prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali) e che siano

<sup>10</sup> Il presente **articolo 9, comma 2**, novella l'articolo 2 del [D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101](#), che, al comma 1, ha introdotto la riduzione transitoria in oggetto.

<sup>11</sup> Tale aliquota viene determinata dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate – diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati –; si ricorda che per questi due ambiti territoriali la misura della riduzione, di natura permanente, è pari, rispettivamente, al 68 per cento e al 75 per cento; riguardo all'individuazione dei territori montani particolarmente svantaggiati e delle altre zone agricole svantaggiate, cfr. la [delibera del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001](#) (riguardo alle suddette agevolazioni contributive e alla relativa natura permanente, cfr. l'articolo 01, comma 2, del [D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81](#), l'articolo 2, comma 49, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e l'articolo 1, comma 45, della [L. 13 dicembre 2010, n. 220](#)).

inquadri, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura<sup>12</sup>; o che forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico nell'attività agricola, "ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" (tali cooperative e consorzi sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura<sup>13</sup>). Nell'ambito di tali categorie, i soggetti interessati dalla novella sono quelli che rientrano nella nozione di media impresa o in quella di grande impresa, in base alla richiamata [raccomandazione](#) 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; tali soggetti, in relazione alla loro dimensione, possono non aver fruito in misura integrale della riduzione transitoria in oggetto.

A quest'ultimo riguardo, si ricorda che, in base alla citata decisione della Commissione europea C(2024) 8990 e alla [circolare](#) dell'INPS n. 114 del 31 dicembre 2024, emanata sulla base della suddetta decisione, la riduzione transitoria in oggetto è stata finora applicata: per le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo denominato *Temporary Crisis and Transition Framework* – tra tali condizioni rientra quella che l'aiuto di Stato in oggetto sia di importo non superiore a 280.000 euro (per ciascuna impresa attiva nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli) –; per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (imprese il cui settore, quindi, non è compreso nel suddetto Quadro temporaneo), nel rispetto delle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2023/2831](#) della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* – tra le relative condizioni rientra quella che l'importo del complesso degli aiuti di Stato concessi all'impresa quali aiuti *de minimis* non superi il limite di 300.000 euro nell'arco del triennio –.

Il presente **articolo 9, comma 2**, prevede che, in relazione alla modifica ivi disposta, l'INPS – previa, come detto, autorizzazione della Commissione europea – in sede di tariffazione della contribuzione per le scadenze trimestrali dell'anno 2025 riconosca sull'estratto conto aziendale

---

<sup>12</sup> Tali datori, ai sensi degli articoli 1 e 2 della richiamata [L. 15 giugno 1984, n. 240](#), e del richiamato articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#), e successive modificazioni, sono inquadrati, ai fini previdenziali: nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio delle summenzionate attività si ricorra "normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata"; nel settore dell'agricoltura, qualora non sussista la suddetta condizione.

<sup>13</sup> Cfr. il citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001 nonché l'articolo 2135, terzo comma, del [codice civile](#).

dei datori interessati un importo a credito, importo corrispondente alla quota di beneficio fin qui non fruito (l'importo a credito è quindi calcolato, come esplicitato nel **comma**, con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024).

*Si consideri l'opportunità di valutare i motivi in base ai quali la modifica operata dalla novella concerna esclusivamente le cooperative e i consorzi summenzionati.*

Il successivo **comma 3** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 2** e provvede alla relativa copertura. L'onere è quantificato in 30,5 milioni di euro. La copertura, al netto delle risorse residue, pari a 2,85 milioni, derivanti dallo stanziamento originario (relativo alla riduzione transitoria in oggetto)<sup>14</sup>, è reperita mediante riduzione (per un importo pari, quindi, a 27,65 milioni) del limite di spesa per il beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro<sup>15</sup>. A quest'ultimo riguardo, la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto<sup>16</sup> osserva che, sulla base degli esiti del monitoraggio già svolto e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica, la riduzione del limite non compromette il riconoscimento del beneficio economico agli interessati.

---

<sup>14</sup> Per tali risorse residue, la **lettera b)** del presente **comma 3** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

<sup>15</sup> Limite di spesa di cui al richiamato articolo 13, comma 9, lettera *a*), del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#), e successive modificazioni.

<sup>16</sup> La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1479](#).

## Articolo 10

*(Modifiche all'articolo 20-decies del D.L. 61/2023, in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche)*

L'**articolo 10** reca modifiche alla disciplina relativa al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, finalizzate in particolare a regolare l'approvazione, la rimodulazione e l'ampliamento del piano per la gestione dei materiali di cui trattasi. In particolare: è individuato un caso in cui tale piano non è necessario (lett. *a*)); è consentito al piano di effettuare una ricognizione dei provvedimenti adottati (lett. *b*)); è prevista l'approvazione di un nuovo piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024, nonché l'aggiornamento dei piani già adottati.

### *Caso in cui non è necessario il piano di gestione dei materiali (lett. a)*

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame integra il disposto del comma 1 dell'art. 20-decies del D.L. 61/2023 (v. *infra*) – il cui testo previgente prevede che il Commissario straordinario approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dal processo di ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati sulla base delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 – al fine di stabilire che, **qualora** nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate **le esigenze risultino integralmente fronteggiate** nell'ambito dei richiamati interventi, **non si dà luogo all'approvazione del piano** in questione.

In relazione al richiamato art. 25 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), si ricorda che tale articolo disciplina l'adozione delle ordinanze di protezione civile, disponendo in particolare che “per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”.

Si fa, inoltre, notare che la relazione illustrativa motiva la disposizione in esame alla luce del fatto che “diversamente a quanto accaduto sul territorio della regione Emilia-Romagna, ove si è provveduto con l'ordinanza commissariale n. 17/2023 (v. *infra*), nei territori delle regioni Marche e Toscana, interessati in

misura meno estesa dagli eventi di cui trattasi, infatti, non si è provveduto all'adozione dei previsti piani in quanto (...) non necessari, essendosi provveduto esaustivamente nell'ambito delle misure emergenziali”.

### ***Ricognizione, da parte del piano, dei provvedimenti adottati (lett. b))***

La **lettera b)** inserisce, nel testo dell'art. 20-*decies* del D.L. 61/2023, un comma 2-*bis* in base al quale:

- **il piano** per la gestione dei materiali succitato **può operare una ricognizione dei provvedimenti adottati** da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- le **misure contenute nei provvedimenti adottati** ai sensi del presente comma sono **efficaci, nei territori interessati, fino al termine dell'incarico commissariale** (termine che, in base al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023, introdotto dall'art. 2 del presente decreto-legge, è prorogato fino al 31 maggio 2026; si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura).

### ***Rimodulazione del piano e sua estensione ad altre alluvioni (lett. c))***

La **lettera c)** introduce tre nuovi commi (12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*) alla fine dell'art. 20-*decies* del D.L. 61/2023, al fine di estendere la pianificazione relativa alla gestione dei materiali in questione anche agli eventi indicati all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, vale a dire gli **eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024**.

Si ricorda che il citato comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 1 del presente decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia per i dettagli), dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni dell'art. 20-*decies* si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione di una serie di attività e interventi di protezione civile (ivi comprese le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi) che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con le ordinanze di protezione civile.

In base al nuovo **comma 12-bis**, il **Commissario straordinario**, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, **entro il 31 agosto 2025**, alla **ricognizione**:

- **degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'estensione** succitata, cioè dall'applicazione dell'art. 20-*decies* agli eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024;
- **delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati**, tenendo conto degli interventi finanziati con le ordinanze di protezione civile e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo riconosciuti.

Il **comma 12-ter** dispone che, **a seguito della ricognizione** testé menzionata, il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, provvede, **con una o più ordinanze commissariali**:

- all'**approvazione di un nuovo piano per gli eventi alluvionali del 2024** succitati;
- all'**aggiornamento dei piani già adottati**.

In base al nuovo **comma 12-quater**, all'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani succitati **provvedono i soggetti competenti**, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dall'art. 20-*decies* del D.L. 61/2023 e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

La relazione tecnica evidenzia che, mentre le disposizioni recate dalle lettere a) e b) dell'articolo in esame hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quelle recate dalla lettera c) "sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica derivanti dall'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come determinate all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia, *n.d.r.*)".

• **La disciplina dei materiali recata dall'art. 20-decies del D.L. 61/2023**

L'articolo 20-decies del D.L. 61/2023 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali che hanno colpito, nel maggio 2023, le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Tale articolo prevede (al comma 1) l'approvazione – da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un **piano per la gestione dei materiali** derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati sulla base delle ordinanze di protezione civile.

Si ricorda che la figura del citato Commissario è disciplinata dall'art. 20-ter del D.L. 61/2023 e che, in attuazione di tale disposizione, l'incarico di Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi, nel maggio 2023, in Emilia-Romagna, Toscana e Marche è stato dapprima attribuito al Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo e successivamente, dal 9 gennaio 2025, all'ing. Fabrizio Curcio.

Il comma 2 dell'articolo 20-decies individua invece le **finalità del piano** suddetto.

In base a tale comma, il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali in questione;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.

L'articolo 20-decies disciplina inoltre: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 9).

Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto delle norme recate dall'art. 20-decies (comma 10), per la gestione dei materiali contenenti amianto

(comma 11) e per la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dalle attività previste dal medesimo articolo (comma 12).

Tale ultimo comma prevede, in particolare, che – ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione – le attività previste dall'art. 20-*decies* derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Lo stesso comma reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria per le amministrazioni coinvolte, stabilendo che le stesse operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'elaborazione del piano in questione, la relazione illustrativa ricorda che “diversamente a quanto accaduto sul territorio della regione Emilia-Romagna, ove si è provveduto con l'ordinanza commissariale n. 17/2023, nei territori delle regioni Marche e Toscana, interessati in misura meno estesa dagli eventi di cui trattasi, infatti, non si è provveduto all'adozione dei previsti piani in quanto (...) non necessari, essendosi provveduto esaustivamente nell'ambito delle misure emergenziali”.

Si fa notare che il riferimento citato dalla relazione illustrativa è da intendersi all'[ordinanza n. 17 del 9 gennaio 2024](#), recante “Rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni”, con la quale è stato approvato, in attuazione dell'art. 20-*decies*, comma 1, il piano per la gestione dei materiali. L'art. 2 dell'ordinanza dispone che il valore complessivo del “**piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna**” è stimato in **38,63 milioni di euro**.

**Articolo 10-bis**  
*(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi)*

L'**articolo 10-bis** dispone – fino al 30 settembre 2025 – la riammissione nei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2024, a favore dei soggetti dei territori della regione Emilia-Romagna.

Nonché dispone, per il tempo corrispondente, la proroga o differimento dei termini di formazione nelle forme del silenzio significativo della volontà conclusiva dell'amministrazione.

L'**articolo 10-bis – introdotto dal Senato** – incide sul profilo temporale dei procedimenti amministrativi pendenti, in cui siano coinvolti i **soggetti residenti o domiciliati o aventi la sede legale od operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei territori della regione Emilia-Romagna** al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Per tali soggetti, il **comma 1** viene a prevedere la **riammissione nei termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi **relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali.**

Siffatta disposizione è valevole fino al **30 settembre 2025**.

Essa **non si applica**, tuttavia, **ad alcune fattispecie procedimentali**.

Sono pertanto esclusi:

- ✓ i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale (ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo) nonché i concorsi per il personale della protezione civile (;
- ✓ i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
- ✓ i procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche;
- ✓ tutte le fattispecie in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.

Le prime due 'voci' sono già oggetto dell'articolo 4, comma 1-*bis*, lettere a) e b), del decreto-legge n. 61 del 2023 (cui la disposizione rinvia).

Quell'articolo dispose una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per gli analoghi soggetti nella regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi del maggio 2023, insieme escludendo dalla sospensione alcuni termini.

Il **comma 2** prevede, a fronte della riammissione nei termini sopra ricordata, la **posticipazione** – per il tempo corrispondente – **dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo** previste dall'ordinamento (si intende dunque, silenzio assenso, secondo la generale previsione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ovvero silenzio diniego o rigetto)

Insieme prevede una clausola di **invarianza degli oneri**.

## Articolo 11

### *(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, per l'area dei Campi Flegrei)*

L'**articolo 11** riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la **sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini** in materia di **adempimenti e versamenti tributari e contributivi**, nonché in **materia contrattuale**, ai soggetti che, **alla data del 13 marzo 2025**, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli **immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei**.

Viene, altresì, disposta la **proroga di tre mesi** dei termini di versamento delle rate della c.d. Rottamazione-*quater*, nonché degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione all'istituto medesimo, in scadenza nel predetto periodo di sospensione.

Il **comma 1** definisce la platea dei soggetti nei cui confronti opera la **sospensione** di alcuni termini degli adempimenti e dei versamenti **tributari, contributivi e contrattuali**.

Preliminarmente, si segnala che, già in passato, l'[articolo 1](#) del decreto-legge n. 61 del 2023 (si rinvia al relativo [dossier](#)) aveva sospeso i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

Nello specifico, si stabilisce che i destinatari di tali benefici sono i soggetti che, **alla data del 13 marzo 2025**, avevano la **residenza** ovvero la **sede legale** o la **sede operativa**, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in **immobili**:

- **danneggiati e sgomberati per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data dell'8 maggio 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- **danneggiati** per i quali, alla data medesima, sia stata chiesta la **verifica di agibilità** in conseguenza dei predetti eventi sismici, all'esito della quale, sia stato **disposto lo sgombero per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il **comma 2** prevede che tali soggetti vengano **individuati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, **entro trenta giorni** dalla data dell'8 maggio 2025.

Il **comma 3 sospende**, per i predetti soggetti, i **termini dei versamenti tributari**, ad eccezione di quelli concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi assicurativi obbligatori**, in scadenza nel periodo intercorrente **tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025**.

Il **comma 4 estende** tale sospensione anche ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli [23](#) e [24](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e delle **trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF** effettuate dai medesimi soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Il **comma 5** riconosce la predetta sospensione anche per i **versamenti, tributari e non**, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli [29](#) e [30](#) del decreto-legge n. 78 del 2010, dalle ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato previste dal [regio decreto n. 639 del 1910](#), emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 53](#) del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dagli atti di cui all'[articolo 1, comma 792](#), della legge n. 160 del 2019.

Sul punto, si rammenta che gli articoli 29 e 30 sopra citati disciplinano rispettivamente l'avviso di accertamento esecutivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e l'avviso di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

Le ingiunzioni previste dal regio decreto n. 639 del 1910 sono peculiari titoli esecutivi consistenti nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare, entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta per la riscossione delle entrate patrimoniali. Tale strumento è pertanto adottato dagli enti locali con riferimento alla riscossione, dell'IMU, della TARI, del canone unico patrimoniale.

L'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Infine, l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le entrate degli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dai predetti articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, i quali hanno previsto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata.

Il **comma 6 esclude**, nei suddetti casi di sospensione, il **rimborso** delle somme già versate.

Il **comma 7 sospende**, nei confronti dei medesimi soggetti, i termini dei seguenti adempimenti, ivi inclusa l'applicazione delle correlate disposizioni sanzionatorie:

- **adempimenti tributari** in scadenza nel periodo **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, eccetto quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise;
- **adempimenti**, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'[articolo 9-bis](#) del decreto-legge n. 510 del 1996, relativi ai **rapporti di lavoro**, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili, per il periodo **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**.

Nel dettaglio, il richiamato articolo 9-bis stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici **di comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro** subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione), mediante documentazione avente data certa di trasmissione e deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si

applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione autorizzate sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati

Il **comma 8** prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 10 dicembre 2025**. La medesima disposizione prevede, inoltre, che riprendano a **decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione** i termini di versamento, sospesi ai sensi del comma 3, relativi a:

- cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione;
- avvisi di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, di cui all'articolo 30 del suddetto decreto;
- ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali;
- avvisi di accertamento esecutivi relativi alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del comma medesimo;
- altri atti emessi dagli enti impositori.

Viene, altresì, disposto che gli **adempimenti diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui sopra, siano effettuati **entro il 10 dicembre 2025**.

Il **comma 9** prevede che le fattispecie in esame siano soggette alla disciplina di cui all'[articolo 12, commi 1 e 3](#), del decreto legislativo n. 159 del 2015, la quale si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **anche in deroga** all'[articolo 3, comma 3](#), della

legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i **termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.**

In merito, si evidenzia che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni del già citato articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Al comma 3, il medesimo articolo prevede che l'Agente della riscossione, durante tale periodo di sospensione, non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.

Il **comma 10 estende** l'applicazione dei predetti commi anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di **definizione agevolata** di cui all'[articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226](#), della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento ai soggetti previsti dal comma 1, **proroga di tre mesi** i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 (c.d. Rottamazione-*quater*), nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'[articolo 3-bis](#), commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 (riammissione alla Rottamazione-*quater*), in scadenza nel medesimo periodo.

Nel dettaglio, si rappresenta che gli istituti di definizione agevolata sopra richiamati sono:

- definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari);
- sanatoria delle irregolarità formali;
- ravvedimento speciale;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- definizione agevolata delle controversie pendenti;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;

- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
- annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (c.d. stralcio).

Per ulteriori approfondimenti sugli istituti in questione, si rinvia al [dossier](#) relativo alla legge di bilancio 2023 e all'area tematica del [sito dell'Agenzia delle entrate](#).

Inoltre, si evidenzia che l'istituto della c.d. **Rottamazione-quater** di cui all'articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge di bilancio 2023 consente di **definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si ricorda che il già citato decreto-legge n. 61 del 2023 aveva posticipato di tre mesi i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) per i contribuenti dei territori colpiti dalle calamità naturali del maggio 2023.

In seguito, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 202 del 2024 (per cui si rinvia al relativo [dossier](#)) ha previsto la **riammissione alla c.d. Rottamazione-quater** per i debitori che, **al 31 dicembre 2024**, siano incorsi nell'**inefficacia della definizione** per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È stato possibile beneficiare della riammissione presentando, **entro il 30 aprile 2025**, la dichiarazione di adesione alla procedura in oggetto con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito *internet* entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Per maggiori dettagli sull'istituto della Rottamazione-quater, si rinvia al relativo [tema web](#) presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte, con riferimento alla Rottamazione-quater, le rate del 31 maggio 2025 e del 31 luglio 2025 sono posticipate rispettivamente al 31 agosto 2025 e al 31 ottobre 2025. Con riguardo, invece, ai termini concernenti la procedura di riammissione all'istituto medesimo, vengono procrastinati di tre mesi i seguenti termini:

- termine di adesione alla procedura: dal 30 aprile 2025 al **30 luglio 2025**;
- termine di integrazione della dichiarazione: dal 30 aprile 2025 al **30 luglio 2025**;

- termini di pagamento delle somme:
  - termine di pagamento in unica soluzione: dal 31 luglio 2025 al **31 ottobre 2025**;
  - prima delle dieci rate consecutive: dal 31 luglio 2025 al **31 ottobre 2025**;
- termine di comunicazione dall'agente della riscossione al debitore dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle singole rate, e del giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse: dal 30 giugno 2025 al **30 settembre 2025**;
- termine a decorrere dal quale si producono gli effetti della revoca automatica delle dilazioni sospese: dal 31 luglio 2025 al **31 ottobre 2025**.

Il **comma 11** dispone, in favore delle **società e imprese** che, **alla data del 13 marzo 2025**, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, la **sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei pagamenti di:

- **rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB);

Il menzionato articolo 106 prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico **dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Oltre alle predette attività, gli intermediari finanziari possono:

- emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento oppure prestare solo servizi di pagamento, subordinatamente ad autorizzazione e iscrizione nel relativo albo;

- prestare servizi di investimento se autorizzati;

- esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

- **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto **edifici divenuti inagibili**, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Infine, il **comma 12** sospende, per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni e interessi, il **pagamento delle rate dei mutui e**

**dei finanziamenti** di qualsiasi genere di cui al precedente comma, anche con riferimento alle **abitazioni principale, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

## Articolo 12

*(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)*

L'**articolo 12** reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

**Il comma 1** prevede, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, l'istituzione di un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione **20 milioni nell'anno 2025** e di euro **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

**Il comma 2** prevede che la disciplina del contributo è regolata mediante un rinvio ai commi 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

**Il comma 3** prevede che i comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

**Il comma 4** prevede che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si precisa che i comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse.

**Il comma 5** prevede l'abrogazione del comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Il comma 6** dispone la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 1, stimandola in **20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

## **Articolo 13** *(Contributi per l'autonoma sistemazione)*

L'**articolo 13**, novellando l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

**La disposizione in commento**, più precisamente, fissa il contributo nella misura, rispettivamente, di €400,00 per i nuclei monofamiliari, in €500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in € 700,00 per quelli composti da tre persone, in €800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di €900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di €900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi riferiti ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Dalla data di erogazione dei contributi, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

**Articolo 13-bis**  
***(Proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile)***

L'**articolo 13-bis, introdotto dal Senato**, proroga, fino al 31 dicembre 2026, i contratti a tempo determinato di personale specializzato presso le strutture comunali di protezione civile, stipulati per 24 mesi, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026, nel quadro delle attività di coordinamento svolte dalla Città metropolitana di Napoli.

A tale fine è previsto uno stanziamento di 529.598 euro per l'anno 2026, finanziato tramite la riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili.

Nell'ambito delle attività di competenza della **Città metropolitana di Napoli**, volte in particolare, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a)-c), del D.L. 140/2023, al coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, è previsto alla **lettera a)** il **reclutamento di personale a tempo determinato**, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività previste, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24).

Per quanto sopra disciplinato, **l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2026**, la **durata dei contratti** previsti dal richiamato articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 140/2023, **la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026**.

A tale fine viene autorizzata la **spesa di 529.598 euro per l'anno 2026**, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili indicato all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

**Articolo 13-ter**  
*(Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei)*

**L'articolo 13-ter, introdotto dal Senato**, introduce modifiche alla disciplina dei programmi predisposti dal Commissario straordinario.

**La disposizione in commento** prevede all'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che disciplina i programmi del commissario straordinario per l'attuazione interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, l'aggiunta in fine di un nuovo periodo che prevede che nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, il Commissario Straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi, previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario di intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

## Articolo 14

### *(Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare)*

L'**articolo 14** dispone un **incremento di 200 milioni** per il 2025 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027. Tali risorse sono finalizzate ad incrementare la quota destinata in via programmatica alle amministrazioni centrali, ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, con relativo aumento della quota parte relativa al **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**.

L'**articolo 14**, al **comma 1** dispone l'**incremento di 200 milioni della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** relativa al **ciclo di programmazione 2021-2027**, di cui al comma 177, articolo 1, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota assegnata alle **amministrazioni centrali**, come determinata dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, ai fini della sottoscrizione degli Accordi per la coesione, da destinare al **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**.

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC** reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La programmazione del fondo ha durata **pluriennale** e la sua dotazione è ripartita dal CIPESS secondo il vincolo **dell'80% da destinare alle aree del Mezzogiorno** e del **20% per cento alle aree del Centro-Nord**.

Le risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziare dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi**. A seguito di successivi rifinanziamenti, la dotazione del FSC 2021-2027 è aumentata a **93,5 miliardi**. Tuttavia, 15,6 miliardi sono stati destinati ad anticipi per il finanziamento di **investimenti del PNRR**, pertanto l'effettiva disponibilità del Fondo è pari a **77,9 miliardi** di euro (a cui si sommano i 200 milioni destinati al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ai sensi del provvedimento in esame).

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo, il D.L. n. 124 del 2023 ha riformulato l'originario articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) definendo **nuove modalità di imputazione e utilizzo delle**

**risorse del Fondo**, prevedendo, in particolare, il ricorso al nuovo strumento degli “Accordi di coesione” (in luogo dei precedenti “Piani di sviluppo e coesione”) sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri sia con i Ministri interessati sia con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La normativa prevede che con delibera del CIPESS si provveda ad una imputazione programmatica di risorse, cui segue la sottoscrizione di specifici Accordi per la coesione (nel rispetto della regola dell’80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord).

Per le Regioni e le province autonome, l’assegnazione programmatica è stata disposta con delibera CIPESS n. 25 del 2023; successivamente si è provveduto alla sottoscrizione di tutti i 21 Accordi per la coesione nel periodo settembre 2023- novembre 2024. Per le amministrazioni centrali si è provveduto all’imputazione programmatica di risorse con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 (successivamente integrata dalla delibera n. 78 del 2024, per quanto riguarda le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)<sup>17</sup>.

L’assegnazione complessiva alle amministrazioni centrali è pari a **13,8 miliardi**, di cui 5,4 miliardi a titolo di anticipazioni, già disposte per legge o con delibere CIPESS, e 8,4 miliardi quale “imputazione residuale netta”.

Amministrazioni centrali (milioni di euro)	Anticipazioni	Imputazione netta	CIPESS n. 77/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (anche CIPESS n. 78/2024)	2.998,2	4.992,8	<b>7.991,0</b>
Ministero delle imprese e del made in Italy	2.250,0	-	2.250,0
Ministero dell'ambiente e della sovranità energetica	-	1.161,7	1.161,7
Ministro per lo sport e i giovani	-	360,0	360,0
Ministero dell'istruzione e del merito	-	400,0	400,0
Ministero dell'università e della ricerca	150	156,8	306,8
<b>Ministro per la protezione civile e le politiche del mare</b>	-	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	200,0	200,0
Ministero dell'interno	-	180,0	180,0
Ministero della cultura	-	171,8	171,8
Ministero del turismo	-	121,1	121,1
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste	-	113,1	113,1
Ministero della salute	-	90,0	90,0

<sup>17</sup> La delibera CIPESS n. 77 ha imputato in via programmatica alle Amministrazioni centrali risorse pari a 15,1 miliardi, di cui 9,26 miliardi a titolo di anticipazioni e 5,8 miliardi quale “imputazione netta”. Con la delibera n. 78 il CIPESS ha disposto la revoca di risorse FSC già assegnate in anticipazione alle Amministrazioni centrali per circa 3,9 miliardi complessivi, che hanno interessato le anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali risorse, tornate nelle disponibilità del FSC 2021-2027, sono state in parte destinate, con la medesima delibera, ad incrementare l’importo netto della imputazione programmatica per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo di 2,6 miliardi. Conseguentemente, le risorse assegnate a titolo programmatico al MIT ammontano a circa 8 miliardi, di cui 3 miliardi quali anticipazioni e 5 miliardi quale imputazione netta (con una riduzione di circa 1,3 miliardi rispetto all’imputazione originaria indicata dalla delibera n. 77 del 2024).

Ministro per le disabilità	-	90,0	90,0
Sottosegretario di Stato alla PCM con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale	-	90,0	90,0
<b>TOTALE</b>	<b>5.398,2</b>	<b>8.397,5</b>	<b>13.795,7</b>

Per effetto di quanto disposto dal **comma 1** in esame la dotazione di risorse finalizzate alle amministrazioni centrali, così come determinata dalle delibere CIPESS n. 77 e n. 78 del 29 novembre 2024 viene **incrementata di 200 milioni** per l'anno 2025 (raggiungendo i **14 miliardi**), con incremento dell'attribuzione in favore del **Ministro per la protezione civile e le politiche del Mare**, la cui quota aumenta pertanto a **470 milioni**.

**Il comma 2 abroga i commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013** (legge di stabilità 2014).

In particolare, il comma 120<sup>18</sup> destinava:

- **50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (legge n. 225/1992);
- **50 milioni di euro, per l'anno 2014, ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009**, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entrambi i finanziamenti erano posti a valere sulle risorse FSC che si sarebbero rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito dei cicli di programmazioni 2007-2013 e 2014-2020.

**Per le medesime finalità** il comma 121 stabiliva altresì l'assegnazione di **ulteriori 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016**, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del FSC.

**Il comma 3** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'incremento della quota FSC di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, ponendola a valere sulle **risorse conseguenti all'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013** (in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in esame), che vengano conseguentemente versate all'Entrata bilancio dello Stato, per poi essere trasferiti al FSC.

Tali risorse sono presenti in **conto residui** nel FSC (cap. 8000/MEF) relativo al periodo di programmazione 2014-2020.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Tale formulazione previgente risulta così definita a seguito di modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 16 del 2014 e del D.L. n. 133 del 2014.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo dei residui sul FSC (ciclo 2014-2020 e ciclo 2021-2027) nel ddl di bilancio 2025 è stimato in 53,8 miliardi di euro.

*Si valuti l'opportunità di specificare le modalità con le quali gli importi rivenienti dalle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, ciclo di programmazione 2014-2020, una volta versati all'entrata del bilancio dello Stato, siano poi destinati alla quota delle amministrazioni centrali del FSC e in particolare al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per il ciclo di programmazione 2021-2027.*

---

<sup>19</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011, le risorse dell'allora "Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione) risultano sempre "conservate in conto residui" per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche se non "impegnate" contabilmente (art. 34, legge n. 196/2009) al termine dell'esercizio precedente.

**Articolo 15**  
***(Rendicontazione e revoca finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)***

L'**articolo 15** è finalizzato ad accelerare la rendicontazione dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica per gli interventi sugli edifici scolastici.

**Il comma 1** prevede che i Comuni, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di **quattro mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

**Il comma 2** prevede che la revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

**Articolo 15-bis**  
*(Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009)*

**L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato**, introduce ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009.

**Il comma 1** introduce modifiche all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che interviene sulla disciplina relativa alla ricostruzione privata a seguito di eventi sismici, con l'obiettivo di velocizzare le procedure per il rientro delle persone nelle proprie abitazioni sostituendo le parole "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" con le parole: "dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" che riguarda il territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

**Il comma 2** prevede modifiche all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva il finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico, inserendo il riferimento anche alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, purché utilizzati per le esigenze di culto.

**Articolo 15-ter**  
***(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)***

L'**articolo 15-ter, introdotto dal Senato**, integra la composizione della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, prevedendo che alle sedute può essere invitato, in ragione della tematica affrontata, anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, senza che allo stesso spettino compensi per la sua partecipazione alle riunioni della Cabina di regia.

La norma in esame integra l'**articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023**, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la **Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne**, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI) che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche - con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari - cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziato e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. All'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.

Il comma 1 dell'articolo 7 disciplina la **composizione della Cabina di regia** la quale è **presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR** ed è composta dai **Ministri**: delle infrastrutture e dei trasporti; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle imprese e del made in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; dell'interno; della cultura; del turismo; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della salute; per gli affari regionali e le autonomie; per la protezione civile e le politiche del mare; per le disabilità; dell'economia e delle finanze; per lo sport e i giovani.

Partecipano altresì alla composizione della Cabina di regia: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici; il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; il presidente dell'Unione delle

province italiane (UPI); il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM).

Alle sedute della Cabina di regia **possono inoltre essere invitati**, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati, nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome interessati e, con la **modifica apportata dall'articolo in esame**, il **Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

**L'articolo in esame precisa altresì** – senza intervenire sull'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2023 – che per la partecipazione alla Cabina di regia **al Commissario** straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 **non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati**.

Le **funzioni** della Cabina di Regia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 124 del 2023, sono le seguenti:

- indirizzo e coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne;
- approvazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) e delle strategie territoriali delle singole aree;
- monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi finanziati e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie europee e nazionali;
- coordinamento tra i diversi livelli di governo e gli altri enti e soggetti pubblici e privati competenti.

Nel corso della riunione del **9 aprile 2025** la **Cabina di regia** ha **approvato** il **[Piano strategico nazionale delle aree interne](#)** (PSNAI) il quale individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione (art. 7, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023).

L'attuazione delle strategie per le aree interne avviene tramite cooperazione tra diversi livelli istituzionali interessati fra cui i Ministeri

competenti per i servizi essenziali (istruzione, mobilità e servizi socio-sanitari), mediante la **sottoscrizione di accordi di programma-quadro** di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

• **La Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese**

La **Strategia** nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, finanziata sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR) sia da risorse nazionali, che mira a contrastare la **marginalizzazione** ed i fenomeni di **declino demografico** propri delle aree interne del nostro Paese, caratterizzati da importanti svantaggi di natura geografica o demografica.

La politica di coesione, tramite gli Accordi di partenariato, ha definito una modalità di identificazione di questi **territori** collegata alla loro **perifericità** rispetto ai centri urbanizzati di offerta di servizi essenziali di salute, istruzione e mobilità. La Strategia si rivolge, in particolare, alle aree interne non a densa urbanizzazione, utilizzando un modello d'intervento basato su strategie territoriali espresse da **coalizioni locali** con collegati progetti integrati d'area, finalizzati al potenziamento della fruizione di **servizi di cittadinanza** e a iniziative per lo **sviluppo economico e l'occupazione**.

Per la [Strategia Nazionale per le Aree Interne](#), il legislatore ha stanziato risorse nazionali, a partire dall'esercizio 2014 (art. 1, commi 13-17, della legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013), per complessivi **591,2 milioni fino al 2023**, a valere sulle risorse del c.d. Fondo IGRUE, in aggiunta agli stanziamenti provenienti dai Programmi operativi dei Fondi europei e da altri fondi, pubblici e privati.

I finanziamenti statali sono stati **assegnati dal CIPE** con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9 (90 milioni), 10 agosto 2016, n. 43 (90 milioni), 7 agosto 2017, n. 80 (10 milioni), 25 ottobre 2018, n. 52 (91,2 milioni), CIPESS 2 agosto 2022, n. 41 (198,6 milioni) e CIPESS 2 agosto 2022, n. 42 (11,4 milioni), per complessivi **491,2 milioni**. Il D.L. n. 120/2021 ha inoltre disposto la destinazione di quota parte delle risorse assegnate alla SNAI alla finalità della prevenzione degli **incendi boschivi nelle aree interne**, nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ripartite con **delibera 14 aprile 2022, n. 8**.

Il processo di selezione delle aree della **SNAI 2014-2020** è stato completato nel 2017, con l'individuazione di **72 aree**, composte da **1.060 Comuni**. nel 2021 si è concluso anche il processo di approvazione delle **strategie di tutte le 72 aree**, con la sottoscrizione di **72 Accordi di programma quadro (ApQ)**, per un complesso di interventi programmati che ammontano circa a 1,1 miliardi di euro, di cui oltre 700 milioni coperti da Fondi Strutturali e di Investimento Europei e la restante parte dal bilancio dello Stato o, in minima parte, da altre fonti finanziarie (Fonte:

Opencoesione: Informativa sullo stato di avanzamento dell'attuazione degli APQ nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne del 9 febbraio 2022).

La SNAI trova continuità nella **programmazione 2021-2027**, in base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato per l'Italia, con la previsione di **ulteriori nuove 56 aree interne**.

Le nuove aree progetto sono state selezionate dal Dipartimento politiche di coesione su iniziativa delle Regioni, dando priorità a comuni periferici e ultraperiferici e considerando, contestualmente, indicatori demografici, economici, sociali o ambientali che evidenzino maggiori criticità rispetto alle altre aree regionali. Il processo di selezione delle nuove Aree Interne si è concluso nel 2022. Sono state ammesse al cofinanziamento Nazionale SNAI 2021-2027 **43 nuove aree interne**, a cui si aggiungono **13 coalizioni** qualificate come aree interne con finanziamento non nazionale, **per un totale di 56 nuove aree**. Sono state altresì **confermate 67 delle 72 aree SNAI 2014-2020**, alcune delle quali con una **nuova perimetrazione**.

Complessivamente, dunque, la SNAI 2021-2027 riguarda **124 Aree di progetto**, che coinvolgono **1.904 Comuni**, in cui vivono **4.570.731 abitanti**. Nel cui ambito rientra il "progetto speciale **Isole Minori**" che coinvolge i 35 Comuni sui quali insistono le Isole, con una popolazione totale di 213.093 abitanti.

Le **43 nuove aree** interne risultano assegnatarie di risorse da parte del CIPESS con la **delibera 2 agosto 2022, n. 41**, per un importo complessivo di **172 milioni**, pari a 4 milioni per ciascuna area (a valere sulle risorse ancora disponibili autorizzate dall'art. 1, comma 314, della legge di bilancio 2020, n. 160/2019). La delibera ha definito altresì le strategie d'area, gli strumenti attuativi di cooperazione, gli organismi di *governance*, nonché le modalità di trasferimento delle risorse e le attività di monitoraggio.

Con la successiva **delibera 2 agosto 2022, n. 42**, il CIPESS ha inoltre assegnato una quota delle risorse dedicate alla SNAI ancora disponibili, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del **Progetto speciale Isole minori** (a valere sullo stanziamento disposto dall'art.1, comma 314, legge n. 160/2019), per l'annualità 2021.

**Articolo 16**  
*(Entrata in vigore)*

**L'articolo 16** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**8 maggio 2025**. Il termine per la conversione in legge scade quindi il 6 luglio 2025.

